

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Lettera di nomina del deputato Fagnani a direttore del carcere correzionale — *Questione sul numero degli Impiegati regi stipendiati, deputati* — *Cenni del deputato Cavallini, e osservazioni dei deputati Cadorna, Sineo, Bronzini-Zapelloni e Di Revel* — *Approvazione dell'ordine del giorno Michelini per invio ad una Commissione* — *Relazione sul bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia* — *Proposizione del deputato Valerio relativa ai bilanci dell'Ordine Mauriziano e dell'Economato Apostolico* — *Questioni sull'esame, e discussione del primo* — *Schiarimenti e osservazioni dei deputati Pinelli e Di Revel* — *Opinioni dei deputati Cadorna, Sineo e del ministro dell'interno* — *Deliberazione di stampa dei due bilanci* — *Relazione del progetto di legge per tassa sulle successioni* — *Discussione del progetto di legge per imposta annua sulle manimorte, e corpi morali* — *Proposizione sospensiva del deputato Di Revel* — *Parole in appoggio dei deputati Iosti, Arnulfo, commissario regio, e Bon-Compagni* — *Opposizione dei deputati Mellana, Rattazzi, Mantelli e Chiò* — *Reiezione della proposizione, e discussione generale del progetto di legge* — *Osservazioni e proposizioni del deputato Brignone* — *Risposta del commissario regio Arnulfo* — *Obbiezioni del deputato Polliotti, e sua proposizione di rinvio alla Commissione* — *Annunzio d'interpellanze del deputato Brofferio sull'ordinamento giudiziario.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

ARNULFO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera :

3553. Il Consiglio delegato della città di Acqui, ricorre con petizione analoga a quella segnata col numero 3503, relativa al nuovo trattato di commercio colla Francia.

3554. Barrazzotto Innocenzo, da Valdengo, invalido giubilato chiede, stante l'insufficienza della sua pensione a sostenere sè e la numerosa sua prole, che la Camera voglia interporre i suoi buoni uffici presso il Governo onde ottenergli un gabelletto.

3555. Clerico Pietro, Borgiagli Pietro e Chiartrand Giorgio, dimoranti a Feletto, panattieri, narrando come quel comune, a titolo di bannalità, abbia loro imposto il pagamento di un diritto annuo, e come non ostante la promulgazione dello Statuto, dal quale vennero abolite ogni sorta di bannalità, siano stati dal percettore mandamentale compulsati al pagamento di lire 400 02, dell'anzidetto diritto per gli anni 1848 e 1849, chiedono che la Camera provveda onde venga loro restituita l'anzidetta somma, ch'essi sostengono di avere indebitamente pagata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale testè letto.

(La Camera approva.)

NOMINA DEL DEPUTATO FAGNANI A DIRETTORE DEL CARCERE CORREZIONALE DE' GIOVANI DISCOLI.

PRESIDENTE. Con sua lettera d'oggi il conte di San Martino, primo ufficiale al Ministero degli interni, annuncia alla Camera che il deputato Fagnani fu nominato direttore del carcere correzionale dei giovani discoli.

Siccome prima di essere rivestito di quest'impiego, egli era ingegnere capo in aspettativa, e potrebbe forse nascere il dubbio sulla di lui rieleggibilità, io ne espongo il dubbio

alla Camera, perchè essa voglia prendere una deliberazione a questo proposito, considerando però che non ebbe nè aumento di grado, nè di stipendio.

VALERIO LORENZO. Non è necessario, a mio avviso almeno, che la Camera prenda veruna deliberazione sopra questa questione, perchè mi pare che se il signor Fagnani non riceve un aumento di stipendio, nè un aumento di grado colla sua nomina, ma solo è traslocato dall'aspettativa in attività di servizio, rimane sempre nella condizione in cui si trovava prima.

Difatti la legge elettorale considera g'impiegati in aspettativa come impiegati sotto la dipendenza del Ministero; quelli che non erano eleggibili essendo in attività, non lo sono eziandio essendo in aspettativa, di maniera che le loro condizioni sono identiche in faccia alla legge elettorale; per conseguenza il signor ingegnere Fagnani non ricevendo nè aumento di grado, nè aumento di stipendio, è sempre deputato.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se ben mi ricordo il signor Fagnani era stato ammesso alla deputazione nella sua qualità d'ingegnere capo, e non in quella d'intendente; ora, accettando egli la carica di direttore di queste carceri correzionali, non viene con questo a coprire un impiego corrispondente al grado d'ingegnere capo, per lo che non v'ha aumento di grado, e non sarebbe decaduto dalla sua qualità di deputato.

Ho inteso a dire che egli non accetterà quest'impiego, ma comunque sia, non passando ad un altro impiego con un aumento di grado e di stipendio, non darà occasione alla convocazione del collegio elettorale che lo elesse, per passare alla nomina d'un altro deputato.

Il Ministero ha offerto quest'impiego al signor Fagnani, non per diminuirlo in qualche modo del suo grado, ma per seguire il sistema adottato dal Ministero, di togliere, cioè, per quanto è possibile, le aspettative.

D'altronde le funzioni le quali è stato chiamato a disimpegnare il signor Fagnani sono tali da poter egli dar prova della

sua capacità. Se egli poi non accetterà, allora, secondo il decreto reale, cesserà il trattenimento d'aspettativa corrispostogli, essendo precipuo scopo del Ministero di voler utilizzare i servigi delle persone capaci di coprire un impiego, e di far cessare il trattenimento d'aspettativa alle medesime corrisposto.

VALERIO LORENZO. Nello stato attuale della questione io credo che la Camera debba sospendere ogni deliberazione finchè si sappia la risposta del signor Fagnani.

PRESIDENTE. Anch'io son d'avviso che si debba sospendere ogni deliberazione a questo riguardo, ma sarebbe necessario di fissare un termine in cui decidere la questione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il signor Fagnani si è riservato di visitare lo stabilimento, e promise che avrebbe subito data una risposta al Ministero. Credo perciò che dentr'oggi egli avrà campo a rispondere.

Voci. Si potrebbe fissare la deliberazione a sabato.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono opposizioni si fisserà per sabato lo scioglimento di questa questione.

(La Camera acconsente.)

CHIALE. Ieri l'onorevole deputato Airenti chiedeva la sospensione delle deliberazioni sul trattato di commercio, perchè la Commissione doveva radunarsi per prendere cognizione delle petizioni state a lei trasmesse, relative a questo trattato.

Nel sunto delle petizioni testè letto dal segretario mi pare di avere udito che ve ne sia una del Consiglio delegato d'Acqui, la quale appunto si riferisce ai trattati di commercio e navigazione.

Chiederei per conseguenza che, stante l'urgenza fosse immediatamente inviata alla Commissione, affinchè ne possa prendere cognizione.

PRESIDENTE. Secondo la deliberazione già presa dalla Camera, questa petizione venne inviata alla Commissione.

QUESTIONE SUL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI REGI STIPENDIATI.

CAVALLINI, relatore. Incaricato dall'ufficio III di riferire sulle elezioni recentemente fatte dal quarto collegio di Cagliari, e da quello della Spezia, credo conveniente di esporre prima ed avanti ogni cosa l'elenco degli impiegati regi stipendiati che fanno attualmente parte della Camera, poichè concorrendo anche nei novellamente eletti la duplice qualità di impiegati corrisposti con danaro del pubblico tesoro, è, a mio avviso, necessario che preventivamente venga accertato a quale numero essi ascendono. Questa idea inseguendo, rammenterò che allora quando appena verificate tutte le elezioni generali, nella tornata del 2 gennaio 1850, s'intraprese la discussione intorno al numero degli impiegati, la Camera, senza discussione alcuna, ritenne si dovessero siccome tali ravvisare tutti coloro che sono compresi nella lista seguente, su cui nessuno seppe elevare contestazione di sorta:

Bartolommei — Bella — Bersani — Bes — Bona — Boyl — Buraggi — Cagnone — Cesano — Chio — Cossato — Cossu — Dabormida — D'Azeglio — Demaria — Derossi di Santa Rosa Pietro — Derossi di Santa Rosa Teodoro — Despine — Durando — Fiorito — Galvagno — Gioia — Jacquemoud Giuseppe — Justin — La Marmora — Lions — Malinverni — Mameli — Marongiu — Menabrea — Mezzena — Oliveri, professore — Olivero, generale — Paleocapa — Panizzardi — Pateri — Pescatore — Ponza di San Martino — Petitti —

Ravina — Regis — Ricci Giuseppe — Ricotti — Sauli Damiano — Sappa — Serpi — Spano Giovanni Battista — Spinola Giovanni Battista — Trotti — Viora.

Vennero inoltre dopo breve dibattimento classificati fra gli impiegati i signori:

Fagnani — Borgarelli — Capellina — Rulfi — Piccon; di guisa che essendosi riconosciuto ascendere il loro numero a cinquantacinque, si dovette procedere all'estrazione a sorte dei nomi di quattro impiegati, all'oggetto di ridurne il numero alla meta dalla legge politica permessa, ed il sorteggio colpì i signori Cesano, Gioia, Panizzardi e Borsarelli.

Da quell'epoca sino al mese di luglio si rese vacante un posto solo, ed è quello del generale Olivero per la demissione dal medesimo data; quella piazza però venne ben tosto occupata coll'ammissione alla Camera del deputato Malaspina, primo ufficiale in aspettativa.

Nel giorno impertanto in cui venne il Parlamento prorogato, il numero degli impiegati, come ebbi già l'onore di fare presente alla Camera quando si trattò di confermare l'elezione del signor Rocci, era compiuto.

Successivamente, per la promozione del professore Cossu, per la lamentata perdita di Pietro di Santa Rosa, per il passaggio da questa all'altra Camera dei signori direttore Regis, e consigliere di Stato Jacquemoud, per la promozione del maggiore Giuseppe Ricci, per il collocamento a riposo del maggiore Spinola, e per la promozione del signor capitano Spano Giovanni Battista, il loro numero si ridusse a quarantaquattro.

In luogo di questi furono invece di mano in mano ammessi nella qualità di impiegati stipendiati regi i signori presidente Pinelli, ministro Cavour, professore Ferracciu, professore Berti, professore Leone e maggiore Rocci, cosicchè il numero degli impiegati ascese nuovamente a cinquanta. Non fatto quindi nessun conto della nomina in capo del signor Fagnani, or ora annunziata dal presidente, perchè non consta ancora l'abbia esso accettata, rimarrebbe vacante una sola piazza per i nuovi deputati impiegati.

Ciò stante, prima che io faccia conoscere il risultamento delle operazioni elettorali dei due collegi innanzi accennati, vorrei pregare il signor presidente ad interrogare la Camera se intenda o non stabilire che realmente il numero degli impiegati ascenda a cinquanta.

CADORNA. Il signor relatore ha accennato quali siano gl'impiegati che entrarono nella Camera dopo l'esame di cui essa si è già occupata. Mi pare che sarebbe necessario che la Camera stessa esaminasse quali siano tutti i nuovi deputati che sono entrati nella Camera, perchè è impossibile che essa possa acconsentire o dissentire dalle osservazioni fatte dal signor relatore, se non le son noti tutti gl'individui che sono stati eletti ed approvati deputati. Di fatto potrebbe darsi che fra coloro che non furono posti dal signor relatore nel novero degl'impiegati, ve ne fosse qualcheduno che la Camera credesse che fosse impiegato. Perciò pregherei il signor relatore di dare un cenno di tutte le nuove nomine posteriori all'esame stato fatto dalla Commissione stata nominata dalla Camera sul principio del 1850, acciocchè la decisione che essa sarà per pronunziare al presente, emani dietro cognizione di causa a quella che fu assunta nell'epoca ora enunziata.

PRESIDENTE. Mi pare però che questo fatto risulti dalla dichiarazione della Camera. Il relatore ha dato il numero di tutti i nuovi impiegati che furono ammessi dalla Camera; su tutti gli altri che vi entrarono prima, la Camera ha deliberato, e gli ha considerati come impiegati fin da principio.

CADORNA. In seguito alle deliberazioni con cui furono fatte dalla Camera queste ammissioni, si resero vacanti di tempo in tempo alcuni collegi, si fecero nuove elezioni di deputati, poterono essere nominati o promossi alcuni deputati ad impieghi, e questi fatti, siccome posteriori alla deliberazione presa sul principio del 1850, debbono necessariamente essere dalla Camera esaminati, acciocchè essa possa conoscere se il numero degli impiegati si trovi attualmente nei limiti prescritti dallo Statuto, e se si possono ammettere dei nuovi deputati impiegati.

Questo nuovo esame non tende a sovvertire lo stato degli impiegati approvato dalla Camera sul principio del 1850, e però non può trovare in esso verun ostacolo; ma ha solo per iscopo di verificare i fatti avvenuti dopo l'approvazione del suddetto stato. Senza di ciò la Camera mancherebbe degli elementi di fatto necessari al giudizio che deve pronunziare sopra l'ammissione nel di lei seno di nuovi impiegati. Perciò insisto nella istanza che ho fatta.

CAVALLINI, relatore. Siccome ha poc'anzi notato l'onorevole signor presidente, io ho di già fatto cenno dei deputati, i quali, non solo a mente mia, ma altresì secondo il parere dell'ufficio, coprono la carica d'impiegato regio stipendiato.

Del rimanente, se non in tutto, quanto meno in parte, sono forse in grado di soddisfare anche all'altra interpellanza fatta dal deputato Cadorna. Dissi in parte, avvegnachè, per dir vero, non saprei ora così all'improvviso indicare bene quali siano tutti i deputati che vennero eletti dal 2 gennaio 1850 in avanti. Nulla di meno v'è, a parer mio, un punto di partenza, che si potrebbe prender per norma.

Quando si trattò dell'elezione del deputato Malaspina, della quale io era pure relatore, mi sovengo che nella relazione si è specialmente accennato che, in seguito all'approvazione di quella nomina, il numero degli impiegati era compito.

Ora, partendo da quell'epoca a questa parte, parmi siano entrati nella Camera soltanto i signori Bellono, Berti, Bollasco, Chiarle, Deforesta, Lione, Parent, Rocci, Ferracciu, Pinelli e Cavour. Fra questi poi fanno parte, come ho già accennato, del novero degl'impiegati, i deputati Berti, Rocci, Lione, Pinelli, Cavour e Ferracciu, nè in questo momento saprei addurre il nome di altri.

SINEO. Mi pare che la presente questione sia sufficientemente grave, perchè meriti di esser rimandata ad una Commissione, la quale dovrà esaminare se realmente siano stati posti nel novero degl'impiegati tutti quelli che possono avere questa qualità.

CAVALLINI, relatore. Per ciò che a me spetta, dichiaro che non ho alcuna difficoltà ad aderire a quest'istanza; mi credo però in dovere di fare presente, che l'ufficio III non mancò di soffermarsi, per quanto ha potuto, sulla speciale posizione di tutti i deputati, i quali attualmente fanno parte della Camera, e che anzi alcuni dei membri dello stesso ufficio prestarono da qualche giorno tutta la loro attenzione a questo riguardo. Non è insorta nell'ufficio la benchè menoma contestazione relativamente a tale questione, ed io porto opinione che non sono incorsi errori. Del resto, se la Camera, per viemmeglio accertare la cosa e supplire, ove d'uopo, alle inavvertenze in cui potessero per avventura essere incorsi ed il relatore e l'ufficio, crede migliore partito quello di rimandarne la discussione ad altro giorno; per me, ripeto, non eleverò opposizione di sorta.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Camera che la discussione relativa ai membri che attualmente sono ammessi

nel suo seno è già stata compiuta, ed io non credo che la Camera voglia di nuovo rivedere e discutere sulle elezioni dei medesimi, e cancellare dal novero dei deputati quelli che già furono ammessi.

Dunque la questione sta unicamente nel vedere se vi sia nella Camera un numero d'impiegati maggiore o minore di quello che la legge stabilisce. Mi sembra poi che la relazione del signor Cavallini abbia sufficientemente dimostrato che questo numero non è ancora raggiunto.

SINEO. Credo col signor presidente che non è qui questione di escludere dal Parlamento quei deputati che fossero stati eletti ed ammessi per effetto di un qualche errore. Ma può accadere che la condizione di un deputato non sia ben definita; che non si sappia, cioè, se la sua qualità porti che egli faccia numero fra gl'impiegati. Se si viene a scoprire ch'esso appartiene a quel novero, rimarrà nella Camera un numero d'impiegati maggiore di quello che la legge comporta. Nella passata Legislatura avvenne un fatto consimile; quando il signor Gioia si presentò per la prima volta alla Camera, non si sapeva in allora che egli coprisse un piccolo impiego, il quale era incompatibile colla qualità di deputato. Questa circostanza fu poi riconosciuta, ma essendo stata approvata la sua elezione, fu mantenuto deputato, e dovette iscriversi al numero degl'impiegati, quantunque prima nol fosse.

Così si dovrebbe fare nel caso presente, se l'elezione di qualche impiegato fosse stata confermata senza che si conoscesse la sua qualità. Se si venisse a risapere ora quello che prima s'ignorava, quest'impiegato non cesserebbe d'essere deputato, ma farebbe numero cogli altri impiegati.

Ma le mie osservazioni non consistono in ciò solo. Nel foglio ufficiale furono inseriti vari provvedimenti, i quali concernano alcuni membri di questa Camera. Conviene di esaminare se questi provvedimenti abbiano cangiata la loro condizione, e quindi se attualmente in tutti i nostri collegi concorrano le qualità necessarie per continuare ad esercitare la deputazione. Il deputato di cui si fosse mutata la condizione dopo la sua elezione cesserebbe necessariamente di appartenere alla Camera.

PRESIDENTE. Noterò unicamente che il precedente del signor Gioia non è esattamente riferito dall'onorevole signor Sineo. Il signor Gioia fu nominato una volta deputato, ed allora non si considerò la sua qualità, cosicchè venne realmente ammesso come deputato; essendo poi dopo stato un'altra volta nominato, fu allora che si pose la questione se egli avesse un impiego tale con cui potesse essere di nuovo eleggibile, e la Camera ritenendo che il suo impiego lo rendeva ineleggibile non ne confermò la sua nomina, per la qual cosa egli non venne ammesso e non ha continuato a sedere nella Camera.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io credo molto opportuna la mozione fatta dall'onorevole deputato Sineo, la quale tende a che venga conferito mandato ad una Commissione di procedere a nuova disamina sul numero degl'impiegati i quali attualmente siedono nella Camera, e di verificare se in questo numero ve ne siano di quelli intorno ai quali siano emanati provvedimenti i quali abbiano loro conferito nuove funzioni, onorificenze o maggiori assegnamenti, per modo che, a termini della legge elettorale, dovessero essere soggetti a rielezione, e dico: quando si tratta di portare un'indicazione su questo punto egli è indispensabile che questa operazione venga demandata ad una Commissione; imperocchè, come ognun vede qui non abbiamo presenti i provvedimenti, non abbiamo i nomi di quei deputati che andarono soggetti a questi provvedimenti; e quindi la Camera nulla

potrebbe stabilire in proposito. Ammesso perciò che vi sia un dubbio, in dipendenza del quale si possa credere che alcun deputato non possa sedere con tutta legalità in questa Camera, questo si deve sciogliere colle indagini di una Commissione.

PRESIDENTE. Pongo la Camera in avvertenza del pericolo in cui si porrebbe con questa deliberazione; poichè quando si trattasse di vedere se durante questo tempo alcuno degli impiegati abbia avuto un avanzamento qualunque il quale abbia potuto far cessare di diritto l'autorità di essere deputato, questa sarebbe una questione che pregiudicherebbe alla validità di tutte le deliberazioni prese col voto di quei tali che non avessero la qualità di deputato.

MICHELINI. I due eletti non possono essere ammessi in questa Camera, ove i deputati impiegati già raggiungano il numero di 51, di cui nello Statuto. Laonde l'ufficio che ebbe a disaminar quelle due elezioni, e del quale io ho l'onore di far parte, si fece carico di accertare quale sia realmente il numero degli impiegati attualmente sedenti in questo recinto, ed ebbe a riconoscere, come espose il relatore, che essi sommano al numero di 50.

Tuttavia, sebbene sia certo dell'esattezza dell'operazione fatta dall'ufficio, io appoggio ad ogni modo la proposizione fatta dal deputato Sineo, la quale avrebbe per effetto d'incaricare una speciale Commissione di accertare il numero degli impiegati deputati, ed osservo che ciò è conforme a due precedenti.

Mi ricordo che io stesso ed il deputato Cavallini siamo stati relatori di due simili Commissioni, aventi appunto questo mandato.

Ma vorrei che il mandato fosse ristretto ad accertare il numero degli impiegati, ed in questo senso io appoggio la proposizione dell'onorevole Sineo; quanto poi al verificare i poteri dei due candidati, ciò deve appartenere agli uffici.

In questo caso poi non s'incontra l'inconveniente che accennava l'onorevole signor presidente, in quanto che, se ho ben intesa la proposizione Sineo, sostenuta dal deputato Bronzini, non si tratta di confermare od annullare le decisioni della Camera, ma unicamente si tratta di accertare secondo le decisioni già prese quale sia il numero degli impiegati sedenti in questa Camera.

DI REVELL. Io non mi oppongo alla proposizione fatta dall'onorevole Sineo, se dessa viene ristretta alle variazioni che possono essere succedute nella Camera, dappoichè fu già stabilito e riconosciuto quale era il numero degli impiegati.

Molte voci. Sì! sì! È questo!

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: l'una, ch'è quella del deputato Michelini, che tutti intesero; e l'altra che, sulla ricognizione a farsi del numero degli impiegati, non si possa venir ad impugnare il diritto di quelli che sono attualmente nella Camera. (*Bisbigli*)

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io non posso ammettere questa seconda proposizione del signor presidente, perchè la verifica che si propone ha appunto per oggetto di vedere se coloro i quali attualmente seggono nella Camera per avventura non vi si trovassero colle condizioni che la legge prescrive per essere sopravvenuta qualche nomina che avesse alterata la loro condizione, e quindi dovessero essere soggetti all'estrazione come gli altri dopo l'ultima ricognizione. Invece il signor presidente proporrebbe, se non erro, che costoro si debbano tuttavia conservare, e vorrebbe solo che si definisse quali dei nuovi nominati potrebbero essere aggiunti.

PRESIDENTE. Faccio presente al signor Bronzini che sopra i giudizi della Camera non vi è revisione. Una volta che

un deputato è ammesso non può più essere giudicato inammissibile.

BRONZINI-ZAPPELLONI. A questo mi permetterò di osservare che sono stati ammessi in dipendenza della supposizione che si trovassero nella condizione legale; ma possono avvenire circostanze tali per cui non potrebbero più sedere, e se queste circostanze si avverassero, non vedo il motivo per cui non debbano essere soggetti a estrazione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del signor Sineo...

CAVALLINI, relatore. Domando la parola.

Farò osservare al deputato Bronzini che la sua proposta sarebbe contraria ai precedenti della Camera. Se bene mi ricordo, nella Sessione del 1848-49 si è appunto discusso se alcuni dei deputati, i quali erano già stati ammessi alla Camera, e su cui dubitavasi se concorressero i requisiti prescritti dallo Statuto, dovessero non solo essere compresi fra gli impiegati, ma considerati ancora, come per lo passato, quali deputati, e la Camera decise che la conferma delle elezioni era passata in giudicato, e che più non è permesso di intraprendere alcuna investigazione sovra le medesime. Dal momento adunque che un deputato è ammesso alla Camera nella qualità di impiegato non può più essere il caso in cui debba andare soggetto all'estrazione a sorte.

SINEO. Bisogna distinguere i deputati i quali hanno costantemente ritenuta la qualità che avevano quando furono nominati, da quelli intorno la qualità dei quali è potuto occorrere dopo la nomina qualche variazione. In quanto a quelli che si trovano precisamente nella stessa condizione in cui si trovavano al tempo della nomina, cade in acconcio l'osservazione fatta dal signor presidente, perchè su questi non si può prendere una decisione contraria a quella che fu già adottata, se vogliamo essere fedeli ai nostri precedenti. Non so perchè il signor presidente abbia contestato il precedente da me invocato dell'elezione del signor Gioia. Questo deputato avea precisamente continuato ad esercitare il suo mandato sino alla fine della Legislatura, quantunque avesse un impiego, il quale non avrebbe permesso che la sua nomina fosse approvata.

Si fece una simile questione nella stessa Legislatura riguardo all'onorevole generale Perrone, di cui lamentiamo tutti la perdita. Si è scoperto anche che nel tempo della sua elezione egli non aveva le qualità necessarie per essere nominato deputato; e quantunque ci fosse un impedimento legale, la sua nomina essendo stata validata, si riconobbe che non si poteva più ritornare su questo fatto.

Ma io portava la questione sopra un altro terreno, e ripeto che dal gennaio 1850 sino all'epoca attuale furono inseriti nel foglio ufficiale parecchi provvedimenti che concernono alcuni nostri colleghi nel merito dei quali non voglio entrare, ma che è bene che la Commissione esamini ed approfondisca. Si tratta di vedere se quei provvedimenti abbiano o non alterata la condizione di quei deputati. È questa una questione che non può considerarsi come decisa, perchè non si presentò mai alla Camera l'occasione di trattarla.

Non si può temere che con questo si venga ad infirmare la validità delle deliberazioni della Camera, perchè l'intervento di un deputato il quale avesse cessato da questa qualità non basta per annientare una deliberazione.

La Camera non può sempre sapere quali siano i cambiamenti che occorrono nel personale dei deputati; se dunque un deputato, per errore, inavvertentemente continua a venire alla Camera anche quando ha perduta questa qualità per la mutata sua condizione, ciò non può nuocere sicuramente alla validità delle deliberazioni. La proposta mi pare sem-

plicissima, e di incontrastabile opportunità; mentre si tratta solo di dare alla Commissione il mandato di verificare quali sono le qualità di quelli che furono ammessi alla Camera, dal mese di gennaio dell'anno scorso, e quali cangiamenti abbiano potuto occorrere in quel frattempo intorno alle qualità dei deputati nominati prima.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Ho chiesto la parola unicamente per avvertire che non era mia intenzione di dire che la Commissione dovesse avere la facoltà di esaminare se i deputati all'epoca in cui furono le loro elezioni dalla Camera approvate, fossero in situazione di potere essere realmente ammessi alla Camera; a questa indagine osta l'autorità del giudizio della Camera la quale fece luogo alla loro ammissione; non ho mai avuto intenzione di estendere sì oltre le facoltà della Commissione, solamente ho voluto appoggiare la proposizione del deputato Sineo, di dare alla Commissione il mandato di verificare se alcuni deputati in dipendenza di provvedimenti posteriori alla loro nomina, per avventura non potessero più sedere nella Camera.

DI REVEL. Io non credo che ad ogni momento si possa così fare un giudizio universale sopra una parte essenziale dei membri della Camera: la legge dice che un quarto dei deputati può avere la qualità di impiegato; se la condizione di alcuno di loro si muta, allora, o il deputato stesso deve avere la coscienza di venirlo a dichiarare e di ritirarsi, o qualunque altro ne sia informato lo deve palesare; ma lo istituire un nuovo giudizio sull'ammissibilità dei deputati che già siedono nella Camera, senza che un nuovo fatto vi abbia dato occasione, io non lo credo nè giusto, nè opportuno. Il mandato della Commissione, secondo me, deve essere limitato a cercare se dopo la deliberazione presa dalla Camera all'epoca in cui questa questione del numero degli impiegati fu agitata e risolta, sieno occorse variazioni, siensi aggiunti nuovi impiegati o siasene diminuito il numero. Io domanderei quindi la lettura del verbale della seduta in cui questa discussione ebbe luogo, per vedere com'essa fu risolta.

CAVALLINI, relatore. Io sono disposto a dare lettura del verbale della tornata del 2 gennaio 1850, se così desidera il deputato Di Revel: gli faccio però presente che nel fare la relazione io ho appunto esposto scrupolosamente un riassunto dello stesso verbale.

DI REVEL. Se quanto il relatore ha detto non è che il sunto del processo verbale, ed è da quel punto che parti per conoscere le cose avvenute non relativamente agli impiegati già esistenti, ma a quelle nuove nomine che possono essere intervenute di nuovi impiegati dietro cessazione di impiegati da far parte della Camera, io non aggiungerò altro.

MICHELINI. In seguito alla discussione che ha avuto luogo mi pare che si potrebbe concepire in questi termini il mandato da affidarsi alla Commissione:

« Accertare il numero dei deputati impiegati, ferme le decisioni già prese dalla Camera a questo riguardo. »

PRESIDENTE. Favorisca di trasmetterla.

Porrà prima ai voti la proposta della formazione di una Commissione; quanto poi alla formola del mandato si voterà in seguito.

(Messa ai voti, è approvata la nomina della Commissione.)

Il mandato proposto dal signor Michelini sarebbe concepito in questi termini: *(Lo rilegge)*

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dacchè questa discussione ha occupato per qualche momento la Camera, mi pare che la medesima dovrebbe provvedere a che non si ripetesse per l'avvenire, quindi dacchè la Camera ha votato perchè si

nomini una Commissione, io proporrei che questa Commissione avesse per mandato di presentare una tabella firmata dall'ufficio della Presidenza, la quale dovesse essere permanente ed alla quale si facessero le variazioni che occorrono in avvenire di mano in mano che avranno luogo le deliberazioni della Camera stessa *(Bene!)*, cioè le decisioni delle nuove elezioni, delle promozioni a nuovi impieghi e simili. Questa tabella permanente, e sempre formata farà che si eviteranno quelle discussioni le quali, come dico, fanno perdere un tempo prezioso alla Camera. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Domando scusa, questa tabella fu sempre tenuta nella Camera.

GALVAGNO, ministro dell'interno. A qual pro adunque queste discussioni?

PRESIDENTE. Egli è perchè si vuole rivenire sopra il risultato di antecedenti deliberazioni. *(No! no!)*

Il signor Cavallini ha dato alla ringhiera tutti i ragguagli, tenendo conto delle diverse mutazioni, ma si vuole non pertanto da alcuni che la Camera non sia abbastanza illuminata e che anzi occorra prendere nuove deliberazioni su quanto fu di già deciso.

VIGORA. Mi faccio debito di osservare che lo stesso signor Cavallini ha dichiarato alla Camera che egli non aveva esaminato tutto lo stato delle variazioni di cui si tratta dal mese di gennaio 1850, fino a questo punto, dimodochè, stando appunto alle dichiarazioni fatte dal signor relatore Cavallini, non sarebbe accertato al cospetto della Camera se siano sopravvenuti da quel tempo provvedimenti che possano portare la conseguenza che qualche impiegato non possa rimanere nella Camera. Mi pare adunque che la stessa dichiarazione del signor Cavallini renderebbe necessaria la proposta fatta dal signor ministro dell'interno.

Giacchè ho la parola, debbo dire che siccome l'ordine del giorno presentato dal signor Michelini sarebbe in diretta opposizione col voto or ora datosi dalla Camera, io credo che questa sia ragione sufficiente per cui non possa quest'ordine del giorno essere ammesso; il voto testè emesso dalla Camera si è di commettere ad una Commissione l'incarico di esaminare i provvedimenti emanati dal gennaio 1850 in poi, per l'effetto che avrebbero potuto esercitare sulla condizione dei deputati impiegati.

PRESIDENTE. Mi perdoni, il voto consiste unicamente nel nominare una Commissione con riserva di provvedere al mandato da conferirsi ad essa con ulteriori disposizioni. *(Rumore)*

CAVALLINI, relatore. Io non intendo prolungare più oltre la discussione, ma non posso a meno di dir due parole onde spiegare il senso di quanto asseriva testè alla tribuna.

Io non ho asseverato, come mi si fece dire da uno degli onorevoli preopinanti, che io non avessi esaminato la tabella dei deputati impiegati; ho detto soltanto che all'improvviso non saprei esporre i nomi dei deputati i quali dal 2 gennaio dell'anno scorso sono stati ammessi nella Camera, e sembrami che altro è l'affermare che io non ricordo bene a memoria tutti questi nomi, altro è il dire che io non abbia esaminata la tabella, e che così, implicitamente, ne avrei riferito alla Camera senza fondata cognizione di causa. *(Segni d'approvazione)*

PRESIDENTE. Pongo ai voti la formola proposta dal signor Michelini.

(È approvata.)

Se vi sono relazioni di Commissioni in pronto, darò la parola ai relatori.

Koci. E la Commissione testè votata?

PRESIDENTE. Resta a nominarsi; m'immagino che ci vorranno sette membri.

Voci. Sì! sì! Va bene!

VALERIO LORENZO. Si nomini dagli uffici.

Voci. Sì! sì! Negli uffici!

PRESIDENTE. Mi pare che sia più conveniente che si nomini nella Camera.

Voci. No! no! Dagli uffici!

PRESIDENTE. Gli uffici adunque nomineranno questa Commissione.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1851.

FALQUI-PES, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del bilancio passivo del dicastero degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia per l'anno 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 29.)

La depongo, secondo il consueto, sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

MOZIONE DEL DEPUTATO LORENZO VALERIO PER LA PRESENTAZIONE DEI BILANCI DELL'ORDINE MAURIZIANO E DELL'ECONOMATO GENERALE.

VALERIO LORENZO. Prima che la Camera proceda più oltre nella discussione dei bilanci, io debbo muovere una domanda al Ministero, ed è che sia presentato il bilancio della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro.

L'utilità di questa mia richiesta è evidentissima, imperocchè è chiaro che se la Camera non ha sotto gli occhi la lista delle pensioni le quali col denaro che è stanziato nel bilancio della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro vengono distribuite a parecchi impiegati, è impossibile che la Camera possa essere chiarita in qual guisa si debbano limitare le spese, e sappia quali siano gli stipendi eccedenti.

Io invito pertanto il Ministero a voler distribuire questo bilancio, in cui si contengano i nomi delle persone che ricevono stipendi e pensioni dalla religione de' Santi Maurizio e Lazzaro.

Rinnovo inoltre la domanda che ho già fatta varie volte al Ministero, domanda a cui esso diede una risposta affermativa, vale a dire che si presenti pure il bilancio del regio economato.

Ho già asserito più fiate, e torno ora a dirlo, che relativamente ai bilanci e massimamente rispetto a quello di cui venne poc'anzi presentata la relazione alla Camera, non si potrebbe dare un giudizio veramente logico e coscienzioso, senza che si abbiano sotto gli occhi i due bilanci che ho sovra accennati, colla lista nominativa delle persone che vi prendono parte.

DI REVEL. Come presidente della Commissione del bilancio, ho l'onore di significare alla Camera che tanto il bilancio dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, quanto quello dell'economato, furono di già trasmessi alla Commissione. Essa però non ha ancora proceduto alla disamina dei medesimi, perchè dovrebbe occuparsi in altre discussioni più urgenti.

Appena li avrà esaminati (ed a ciò non si porrà ritardo) si

potrà provvedere relativamente alla stampa ed alla distribuzione di que ti bilanci.

L'invio, se non isbaglio, fu fatto ieri l'altro; ieri sera la Commissione si è radunata ed è rimasta in seduta fino alle 11 1/2, e non avendo potuto ancora occuparsi di questi bilanci ed esaminarli, lo farà nei giorni successivi.

PRESIDENTE. Le categorie del bilancio dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che possono o direttamente, o anche indirettamente interessare lo Stato furono dal Ministero, in seguito a domanda della Commissione del bilancio, comunicate ieri l'altro, come già disse il presidente della Commissione.

VALERIO LORENZO. Io credo che prima che la Commissione proceda all'esame dei bilanci dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e del regio economato, debbano questi essere stampati e distribuiti a tutti i deputati perchè non è la sola Commissione del bilancio che deve esaminarli, ma l'esame deve essere fatto contemporaneamente anche dai deputati che non fanno parte di questa Commissione, affinchè, dopo le relazioni che se ne faranno, e nelle discussioni che seguiranno, tutti possano essere illuminati, e possano dare un voto coscienzioso così necessario in simili materie.

L'onorevole signor presidente disse che le categorie del bilancio dei Santi Maurizio e Lazzaro che possono interessare lo Stato furono distribuite. Io non ammetto codesta divisione, nè riconosco in nessuno il diritto di farla, e penso che l'intero bilancio della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro debba essere distribuito, poichè tutte le categorie del medesimo interessano lo Stato, ed i rappresentanti della nazione debbono essere chiariti in qualunque amministrazione interessi la cosa pubblica. (*A sinistra:* Bene!)

Laonde io credo che l'intero bilancio debba essere stampato e comunicato a tutti i deputati nello stesso tempo in cui viene comunicato alla Commissione del bilancio.

DI REVEL. Nella mia risposta io non ho inteso per nulla di pregiudicare la questione. Ho detto che il bilancio fu trasmesso alla Commissione solo nella giornata di ieri l'altro, e che la Commissione non avendo potuto ieri prenderne visione, essa nulla può dire in proposito. Infatti, quando non si è esaminata una cosa, non se ne può parlare.

Io non posso dunque dire altro a questo riguardo, se non che la Commissione dee pure aprire il bilancio per essere in grado di rispondere se viene interrogata.

(*Il presidente PINELLI abbandona il Seggio presidenziale, che viene occupato dal vice-presidente BON-COMPAGNI.*)

Presidenza BON-COMPAGNI.

PINELLI. Debbo nella qualità di primo segretario dell'Ordine mauriziano rispondere alle parole testè pronunziate dal signor deputato Valerio.

Egli dice che si debbe presentare al Parlamento l'intero bilancio dell'Ordine mauriziano e non soltanto alcune categorie del medesimo.

Io non sono interamente della sua opinione, per la ragione che il bilancio d'un corpo morale, come è quello dell'Ordine mauriziano, non può essere assoggettato alla discussione del Parlamento, allo stesso modo che i bilanci di altri corpi morali non sono punto dal Parlamento discussi. Questa questione fu ad istanza del Ministero esaminata dal Consiglio di Stato, il quale fu precisamente di questo parere. Parmi che così siasi anche opinato nel seno di questa Camera in precedente Sessione, potere, cioè, il bilancio del magistero, essere puramente chiamato dal Parlamento come documento al bi-

lancio dello Stato, appunto per vedere le parti che possono interessare lo Stato medesimo, e che costituiscono in certo modo una specie di ingerenza del Ministero sopra questo bilancio, in quanto vengono a profittare allo Stato le sostanze stesse dell'Ordine. Ed io, attenendomi a questa norma, sebbene il bilancio dell'ordine non fosse ancora definitivamente approvato, tuttavia ordinai un estratto di tutte le categorie che possono, come ho detto, o direttamente, od indirettamente interessare lo Stato (come erano in progetto, perchè non era ancora il bilancio approvato) e lo trasmisi al ministro delle finanze. Ora, queste categorie che cosa sono? Esse comprendono tutte quelle assegnazioni sopra il tesoro mauriziano, le quali sono a disposizione dei Ministeri, vale a dire, siccome, secondo gli statuti dell'Ordine, vi è una certa somma che si distribuisce in pensioni anche a proposta dei vari Ministeri, perciò si è fatto un estratto di queste categorie di pensioni che sono date a proposta di ciascuno dei Ministeri. Altresì si sono comunicati gli estratti delle categorie di tutti i sussidi che l'Ordine mauriziano fornisce per tutti gli istituti di beneficenza, di istruzione e simili, perchè tutte queste parti venendo a sussidiare la fortuna pubblica, e costituendo per così dire una parte delle sostanze di cui il Ministero dispone direttamente, ovvero indirettamente, vale a dire in quanto che si giova di una sostanza che non è sopperita dai fondi propri, possono realmente aver relazione colla fortuna pubblica. Similmente ho pure fatto fare un estratto per categoria dei pesi a cui sopperisce il Tesoro mauriziano in seguito alle dotazioni che gli si fecero, delle pensioni cioè, poste a carico del Tesoro stesso. Quando furono rilasciate le dotazioni a questo Tesoro, vi si posero oneri in discarico delle finanze medesime; e questi carichi, i quali, se non fossero pagati dal Tesoro mauriziano, dovrebbero essere pagati dal Tesoro pubblico, costituiscono anche, a mio senso, una sostanza pubblica, e possono avere, per lo meno, una indiretta influenza nella discussione del bilancio dello Stato. Perciò ho fatto estrarre uno spoglio di tutto quello che costituisce il vero bilancio dell'Ordine mauriziano, cioè il bilancio attivo.

In quanto all'amministrazione interna, non credo che l'Ordine debba venirlo a presentare al Parlamento, perchè il Parlamento non si occupa che di quei bilanci che può discutere.

VALERIO LORENZO. Risponderò prima poche parole a quanto ha detto l'onorevole presidente della Commissione del bilancio. Io non ho inteso per nulla incolpare nè il signor presidente della Commissione del bilancio nè la Commissione stessa; e duolmi che l'onorevole conte Di Revel dia troppo spesso alle mie parole un carattere d'incolpazione, che esse non hanno.

Io ho enunciato un diritto che credo compete alla Camera, ed era ben lungi dal mio pensiero il credere che la Commissione del bilancio voglia contestare questo diritto, che cioè i documenti relativi ai bilanci debbano, appena giungono alla Camera, essere stampati e contemporaneamente distribuiti alla Commissione del bilancio ed agli altri deputati, affinchè gli studi siano contemporanei, ed onde ciascuno nelle discussioni avvenire possa portare quel tributo di cognizione e di studi che gli incombe siccome rappresentante della nazione. (*Bene!*)

Ciò detto (e quanto ho detto lo credo incontestabile), sperando che presto cotesta distribuzione sia fatta contemporaneamente ed ai membri della Commissione ed ai deputati, vengo a rispondere alle osservazioni dell'onorevole deputato Pinelli.

Ho detto pensatamente dell'onorevole deputato Pinelli e

non del segretario della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, perchè io credo che abbia parlato come deputato e non come segretario dell'Ordine.

PINELLI. Domando la parola.

VALERIO LORENZO. Io credo, e sta per la mia opinione il diritto costituzionale, che le incombenze che non hanno un carattere parlamentare non possono e non debbono essere nel Parlamento rappresentate; sono però ben lieto che si trovi nel seno della Camera una persona la quale conosca gli interni regolamenti di quell'importante istituto, perchè le sue parole possano illuminare la Camera medesima. Ora vengo agli argomenti di cui egli si è giovato ad oppugnare la mia opinione.

Egli ha detto non credere che il bilancio del magistero della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro possa essere discusso dal Parlamento, e si è appoggiato in questa opinione alla decisione del Consiglio di Stato.

Mi perdoni l'onorevole deputato Pinelli, ma la decisione del Consiglio di Stato, in fatto di bilancio e di finanze, per la Camera dei deputati non ha veramente una grande autorità.

Il Consiglio di Stato non è che un corpo consulente il quale deve coi suoi pareri illuminare i Ministeri nella formazione delle leggi, e nei casi di lotte amministrative interne; ma io non penso che, trattandosi del diritto essenziale che compete agli eletti dai contribuenti, esso abbia autorità e possa limitare l'azione della Camera dei deputati nelle discussioni finanziarie. (*Conversazioni particolari*)

Chiedo un momento di silenzio: è una questione grave e difficile; è perciò necessario che la Camera mi segua con attenzione.

Molte voci. Sì! sì!

VALERIO LORENZO. Ciò premesso, io credo che ogni decisione preliminare sopra questa importante materia sia precipitata. Io credo che la Camera stessa è sola giudice se essa debba esaminare questo bilancio ed assoggettarlo alla sua approvazione; e quindi essa non potrà giudicare di questa parte importante delle sue attribuzioni, se non vede l'intero bilancio.

Io non mi so persuadere che possa competere a nessuno fuori della Camera il giudicare quali delle parti di questo bilancio debbano essere presentate alla rappresentanza nazionale e quali no. Come rappresentanti del popolo, come rappresentanti dei contribuenti noi abbiamo diritto di conoscere come siano amministrare tutte le sostanze le quali appartengono alla nazione.

Si guardi la storia, si legga come è stato formato il patrimonio della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro. Ognuno potrà facilmente persuadersi che questo patrimonio fu formato col danaro della nazione, e che quindi noi rappresentanti della nazione abbiamo il diritto di vedere come questo danaro sia amministrato. (*Segni di approvazione*)

Del resto questa è questione da giudicarsi, ma per poterla giudicare bisogna vedere il bilancio intero, e perchè questo bilancio intero si possa vedere, non si può stare al giudizio di un amministratore qualunque, ma è di tutta necessità che il bilancio intero sia comunicato alla Camera.

Dietro queste considerazioni, chieggo che i documenti già comunicati siano stampati; allora la Camera potrà scorgere se essi basteranno; se non basteranno, potrà domandare il complemento, e quando ne avrà esaminato l'insieme delibererà se debba portare un giudizio sovra di esso, o considerarlo semplicemente come documento illustrativo nella discussione del bilancio.

PINELLI. Prima di tutto non so se debba scolparmi

di una specie di accusa che mi fece il signor Valerio, che io abbia parlato come segretario del magistero o non come deputato.

Debbo adunque dire che se qui, come ne convengo, parlo come deputato, debbo anche aggiungere che dovendo dare notizie intorno al bilancio del magistero, è necessario che mi serva di quelle notizie che ho avuto come primo segretario di quell'Ordine. Mi sarebbe invero ben difficile di dividere la mia persona in modo da poter parlare nello stesso tempo separatamente, e come deputato e come segretario del magistero. (*Si ride*)

Quando il primo segretario del magistero si faceva a seguire il parere del Consiglio di Stato, egli certamente non attribuiva a quel parere la forza di una disposizione legislativa od un'autorità la quale potesse competere con quella del Parlamento, ma seguiva l'avviso d'un corpo morale, che certamente merita una considerazione. Prendendo egli adunque per guida questo suo parere, egli non s'appoggiava soltanto a quello, ma s'appoggiava come s'appoggia allo Statuto. E qui difendendolo come deputato, dirò che siccome nello Statuto fu lasciata alla prerogativa reale il disporre intorno agli Ordini cavallereschi, e furono confermate le loro dotazioni secondo gli statuti di quegli Ordini ed i motivi per cui furono costituiti, ne viene per conseguenza che la discussione dei loro bilanci relativi a tali dotazioni si debba autorizzare dal re e non dal Parlamento, essendo questa una vera riserva della prerogativa reale, il mantenere intatta la quale è ufficio principalmente affidato al Parlamento, su cui riposa più sicura di quello che riposerebbe ove fosse affidata soltanto all'autorità del Consiglio di Stato, o meno ancora agli amministratori di quegli Ordini.

È in conseguenza di questo principio che si è seguito il sistema da me indicato, ed anche perchè sarebbe molto difficile il poter illuminare il Parlamento intorno all'utilità che il patrimonio dell'Ordine mauriziano reca allo Stato, presentando il bilancio di quell'Ordine quale finora dietro gli statuti suoi si venne facendo, e ciò per diverse ragioni, che sarebbe troppo lungo il minutamente qui esporre, ma essenzialmente perchè, secondo quegli statuti, il bilancio dell'Ordine è formato non per categoria di materie, ma per tenimenti, e per ciascheduno di essi si bilanciano le spese, i pesi, le dotazioni e le assegnazioni.

Ora io che credeva che fosse molto opportuno che il Parlamento avesse sott'occhio radunati tutti i servigi che questo Tesoro rende allo Stato, ho ordinato che ne fosse fatto un estratto, onde le spese fossero distinte, come lo sono nei bilanci dello Stato, secondo l'uso a cui vengono destinate. Mi è avviso con ciò di aver adoperato con prudenza, e nell'intento di illuminare la Camera sopra la discussione cui procede dai bilanci dello Stato.

CADORNA. Si è elevata la questione consistente nel determinare lo scopo della presentazione del bilancio di cui si tratta, se cioè questo si debba discutere e votare, ovvero debba unicamente servire come documento nella discussione del bilancio dello Stato. È in questo ultimo senso che, se non erro, si è già prima d'ora domandata la presentazione di questo bilancio; quindi io credo che, si presenti tutto o solo in parte, quando non sia presentato allo scopo di discuterlo, non si viola punto nè poco la prerogativa di cui faceva cenno l'onorevole deputato nostro presidente. Ma io credo che, posta ora in disparte questa questione, sia assolutamente necessario che il bilancio sia presentato intero.

La Camera ha creduta necessaria la presentazione di questo bilancio, ed essa è indispensabile anche solo per cono-

scere se esso contenga qualche cosa che possa avere una relazione col bilancio dello Stato.

Ora chi deciderà se vi siano nel bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro cose che si riferiscano al bilancio intero dello Stato? Certo nessun altro che la Camera.

Egli è evidente che l'opinione che il ministro segretario dell'Ordine avrebbe emessa a questo riguardo facendo un estratto del detto bilancio, e presentando solo questo estratto, non può essere surrogata all'opinione della Camera. È quindi necessario che essa vegga il bilancio intero, acciocchè ne possa fare quell'uso pel quale se ne è domandata la presentazione.

Del pari io credo che sia assolutamente indispensabile la stampa di questo bilancio, essendo esso un documento troppo importante pel bilancio dello Stato, perchè debba pervenire soltanto alla Commissione, e non a tutti indistintamente i membri di questa Camera, i quali tutti debbono esser posti in grado di giudicare quali siano le parti del bilancio dei Santi Maurizio e Lazzaro, la di cui cognizione sia necessaria. Esso debbe perciò, a mio avviso, essere prodotto per intero, ed essere interamente stampato.

SINEO. L'onorevole deputato Cadorna ha giustamente risposto all'onorevole deputato Pinelli, in ciò che concerne l'attuale questione, pella necessità che sia presentato, stampato e distribuito l'intero bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Ma il deputato Pinelli ha ancora toccata un'altra questione, quella cioè se il bilancio dell'Ordine debba essere discusso dal Parlamento. Non credo che col proporre una tale questione si venga a ferire la prerogativa reale.

Sicuramente io sono d'accordo coll'onorevole deputato Pinelli nel dire che la prerogativa regia debbe essere mantenuta dal Parlamento in tutta la sua integrità.

La prerogativa regia, nell'argomento di cui si tratta è determinata dall'articolo 78 dello Statuto.

Lo Statuto dice: *Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colla loro dotazione*: ecco i termini precisi della prerogativa regia.

L'Ordine di San Maurizio è mantenuto con la sua dotazione, e niente di più. Non dicesi nemmeno che di queste dotazioni si debba disporre a seconda degli statuti dell'Ordine, dicesi solo: *Queste dotazioni non possono essere impiegate in altri usi, fuorchè in quelli prefissi dalla propria istituzione.*

Il Parlamento non potrebbe da se solo fare in modo che i fondi dell'Ordine di San Maurizio si convertano in usi estranei agli oggetti della sua dotazione.

Ciò non si potrebbe fare salvo col concorso dell'autorità regia. Di questo concorso abbiamo avuto un caso sul principio della guerra italiana, in cui si è per i bisogni dello Stato ipotecato il patrimonio di San Maurizio. Ora i giureconsulti sono d'accordo nel dire che la facoltà d'ipotecare e quella di alienare scendono dallo stesso principio, e sono rette dalle stesse norme. Nello stesso modo dunque in cui allora per le necessità dello Stato si ipotecava questo patrimonio, per altre necessità si potrebbe alienare.

Dacchè questo fondo si tiene in serbo per le urgenti necessità dello Stato, il Parlamento debbe vegliare sopra l'uso che se ne fa. Debbe anche vegliare a che, secondo i termini precisi dello Statuto nazionale si adempia allo scopo della fondazione dell'Ordine non solo col capitale pecunario dell'Ordine stesso, ma anche con un'altra specie di valore di cui l'Ordine dispone. Parlo degli onori che sono conferiti da quest'Ordine. Anche le decorazioni, i titoli sono un fondo, un vero valor nazionale. È una specie di moneta con la quale si

pagano i servigi resi allo Stato; è una moneta perdente o non perdente, secondo l'uso che se ne fa dal Governo.

L'Ordine di San Maurizio, sia che si consideri la sua dotazione pecuniaria, sia che si considerino le prerogative che esercita, conferendo onori ai cittadini, è sempre una parte del patrimonio dello Stato, che non può sfuggire al sindacato del Parlamento. La parola *dotazione* non esclude per nulla che i fondi che la compongono siano nazionali.

Abbiamo anche degli altri corpi che hanno dotazioni; per esempio, l'Università non ha una dotazione che sia proporzionata sicuramente ai suoi bisogni: ma l'Università ha anch'essa una dotazione. Ora non credo che nessuno in questa Camera sarebbe per sostenere che il conto dell'amministrazione del patrimonio universitaute non debba esser reso al Parlamento.

Io stimo quindi che, senza ledere per nulla la prerogativa reale, si debba riconoscere la necessità di discutere il bilancio dell'Ordine di San Maurizio. Credo anzi che esso si sarebbe dovuto discutere preliminarmente, e che da esso si doveva incominciare; imperocchè in tale bilancio si contengono varie allocazioni, le quali debbono andar in iscarico d'altri bilanci.

È fuori di dubbio che non si può ammettere il cumulo senza gravi ragioni; quindi quelli che hanno pensioni sul bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, non dovranno più ricevere assegnamenti sugli altri bilanci, ovvero li dovranno ricevere minori.

Le cose che venni osservando basteranno, credo, a chiarire che questo bilancio si debbe discutere, onde non si ledano le prerogative del Parlamento, le quali non sono per nulla in urto colle prerogative regie, imperocchè non si può contendere che ogni bilancio, ogni uso di fondi nazionali abbia da essere preventivamente discusso dai rappresentanti della nazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non posso acquetarmi all'interpretazione testè data dal deputato Sineo all'articolo 78 dello Statuto, imperocchè, a parer mio, quest'articolo sottrae il patrimonio dell'Ordine ad ogni altra amministrazione o controllo, che non sia quello richiesto dagli statuti dell'Ordine medesimo. Per persuaderci di tal verità, è mestieri dar lettura dell'intero articolo.

In esso sta scritto: « Tutti gli ordini cavallereschi sono mantenuti con le loro dotazioni. » A fronte di tal articolo, non vi è alcun dubbio che queste dotazioni non potrebbero esser scemate, nè impiegarsi in altro uso fuorchè in quello prescritto dalla propria istituzione. Ciò posto, siffatte dotazioni, avendo un uso determinato dalle proprie istituzioni, come sono i fondi per gli ospedali, per le pensioni e simili, non potrebbero essere distolti con votazione dal Parlamento.

Ora, domando io, perchè discutere un bilancio di somme, delle quali assolutamente non si può disporre? Ma vi ha di più. « Il re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti. » Questa disposizione completa l'idea dell'articolo medesimo. Se il re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti, nessuno mi potrà contendere che lo stesso articolo salva lo statuto dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Ora, a termini di questo statuto, l'amministrazione è interamente affidata al re, gran mastro, il quale l'affida al Consiglio dell'Ordine, quindi io credo che l'articolo 78 osti veramente a che noi ci immischiamo negli affari dell'Ordine; ed io consento in ciò col deputato Pinelli che l'Ordine mauriziano è un corpo morale il quale ha una dotazione speciale, di cui dispone secondo gli usi stabiliti dallo statuto, e non è tenuto a renderne conto al Parlamento, il quale quando

votasse il bilancio dell'Ordine non potrebbe controllarlo, attesochè un ordine del re potrebbe variarne le disposizioni.

VALERIO LORENZO. Io non credo necessario di fare molte parole per rispondere al discorso dell'onorevole deputato Pinelli, poichè già lo fecero gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, e che seggono in questa parte della Camera (*Accennando alla sinistra*); solo intendo rispondere ad un argomento il quale venne replicatamente posto in campo, e che, secondo me, non ha alcun valore. Fu detto che si era chiesto questo bilancio come documento: risponderò, che io ebbi primo l'onore di chiedere la comunicazione del bilancio dei Santi Maurizio e Lazzaro a questa Camera, e mi ricordo perfettamente che in quella circostanza in cui ne feci per la prima volta la domanda, e nelle altre volte che io replicai quella medesima domanda, mi ricordo perfettamente, dico, che io non chiesi la comunicazione del bilancio de' Santi Maurizio e Lazzaro come documento, ma chiesi che fosse comunicato, come lo chiedo ora, affinché la Camera vegga che cosa dovrà sopra di esso deliberare.

L'onorevole signor ministro dell'interno ha dato alla questione un aspetto che non le conviene per nulla. Egli ha letto l'articolo 78 dello Statuto, e ne ha voluto trarre la conseguenza che la Camera non possa e non debba assolutamente intervenire nell'amministrazione finanziaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Io invece credo che le parole dell'articolo medesimo ce ne impongono anzi l'obbligo. Gli ordini cavallereschi ora esistenti, dice l'articolo, sono mantenuti colle loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Ora, in un Governo costituzionale chi ha da esaminare se in una pubblica amministrazione le somme destinate ad un uso non vennero impiegate in altri usi? Chi, se non la Camera dei deputati, ha il diritto di esaminare se il danaro pubblico è stato gettato, od è stato impiegato in pessimi usi? Chi ha il diritto più della Camera dei deputati di vedere se il prodotto di questo patrimonio dello Stato non è stato impiegato a danno dello Stato medesimo?

La Camera dei deputati è quella cui compete essenzialmente questo diritto. Dirò di più ch'ella ha il dovere di esercitarlo. Essa non può lasciare così grandi somme di danaro in balia di un'amministrazione, che sarà composta di uomini eccellenti ed illibati (che senza conoscerli io li suppongo eccellenti amministratori ed ottimi cittadini), ma che pure in date circostanze potrebbero essere fedifraghi alla nazione. Non vi è che la Camera dei deputati che possa portare l'occhio suo scrutatore sopra l'impiego di quel danaro; essa sola deve vedere se veramente questo danaro è impiegato come lo debbe essere.

Ora io non credo utile che una così grave questione venga sciolta in questo momento. Rinnovo solo la proposizione che ho fatta, ed è che le categorie di questo bilancio, le quali vennero comunicate alla Commissione, vengano subito stampate e distribuite a tutti i deputati.

Quando poi la Camera avrà esaminati questi documenti, se li crederà sufficienti se ne terrà appagata, se invece crederà di dovere chiedere comunicazione dell'intero bilancio, lo farà, ed eserciterà un suo sacro diritto. Quando poi avrà esaminato l'intero bilancio, la Camera giudicherà se si creda in diritto di sottoporlo alle sue deliberazioni.

Ogni decisione presa prima di conoscere questi documenti parmi sarebbe immatura, e la Camera correrebbe il rischio (lo dico almeno per conto mio) di giudicare senza cognizione di causa. (*Segni d'approvazione a sinistra*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quando la stampa di quelle categorie del bilancio che furono trasmesse dal gran magistero alla Commissione del bilancio abbia luogo senza pregiudizio di ogni questione a me proposta, io non credo certamente di dovermi opporre a che questa stampa abbia luogo, come può aver luogo la stampa di qualunque documento che venga comunicato alla Camera; quindi sempre per lo stesso motivo, che queste categorie vennero trasmesse come documento, esse possono essere come documento stampate; ma qualora per questa stampa si intendesse pregiudicare la questione di cui tenni discorso, se, cioè, l'articolo 78 dello Statuto abbia o non mantenuto integri tutti gli articoli dello statuto dell'Ordine mauriziano, quanto a questa questione, voglio che s'intenda che essa è pienamente riservata ed intatta. Del resto io non mi oppongo alla stampa richiesta.

PINELLI. Dopo le parole dette dal signor ministro, ed ora, e prima, non mi resta gran cose ad aggiungere. Dirò puramente che per me non vedo non solo come vi possa essere opposizione a che siano stampate le categorie di cui si mandarono estratti alla Commissione del bilancio, ma che, dal momento che furono mandate, è affatto necessario che siano stampate, e per ciò non vi può essere alcuna questione.

Torno a ripetere che la proposizione del signor Sineo, che il signor Valerio dice debba essere riservata, non può essere adottata.

Io tengo per fermo che sarebbe la violazione di una franchigia dallo Statuto data all'Ordine mauriziano; e quando si volesse venire a discutere il suo bilancio altrimenti che nel modo in cui è stabilito dal suo statuto, si verrebbe veramente a violarlo. Una delle basi principali di questo è veramente la direzione dell'amministrazione, la formazione dei bilanci e l'approvazione, e cose simili: dunque se si venisse a surrogare un altro corpo, che non è quello che attualmente è investito dell'amministrazione, e formasse i bilanci, e li approvasse, sarebbe assolutamente violato il suo statuto. Ciò lo ripeto, è una franchigia consentita dallo Statuto, e non si può certamente con un semplice voto della Camera venire ad intervertirlo. Dubiterei se una legge potesse senza un mandato speciale venire a creare una disposizione che urtasse collo Statuto: vi vorrebbe una legge che lo interpretasse in questo modo, ed avesse anche la forza della sanzione. Dirò, d'accordo col signor deputato Sineo, che non solo la distribuzione delle sostanze dell'Ordine, ma anche la distribuzione delle onorificenze dell'Ordine costituisce una parte del sussidio morale che dà l'Ordine allo Stato: ed io sono veramente d'opinione, che nella distribuzione di queste distinzioni vi debba intervenire (finora non è intervenuta, ma in alcune riforme, che sottoporro alla sanzione di Sua Maestà, si provvederà a ciò) la responsabilità ministeriale. Ma credo però sempre che debba tenersi ferma l'autonomia dell'Ordine in sé stesso, nell'amministrazione de' suoi beni, essendo che sarebbe incostituzionale che venisse ad essere lesa l'autonomia di quello o di qualunque altro corpo morale, e che si venisse a confiscare il suo patrimonio a profitto dello Stato.

Detto questo, farò ancora un'altra osservazione relativamente alla stampa, la quale si riferisce poi specialmente ai nostri lavori.

Se si stampano le categorie che sono state comunicate, è un lavoro di breve corso, e certamente possono ancora giovare alla discussione del bilancio dello Stato; se invece si vorrà prima procedere alla stampa del totale bilancio dell'Ordine, prima converrà che il medesimo sia approvato dall'Ordine stesso, e si dovrà pertanto sospendere la discussione

del bilancio dello Stato per vedere come fu votato il bilancio dell'Ordine onde trarne profitto, e avremo così trovato una nuova remora alla discussione del bilancio, per cui certamente la nazione non ci potrà essere riconoscente. Queste sono le considerazioni che mi correva l'obbligo di sottoporle.

PRESIDENTE. Il signor deputato Cadorna ha la parola; osservo tuttavia che la sola questione su cui si deve aggirare la discussione della Camera è quella se si debba ordinare la stampa di quella parte del bilancio dell'Ordine che è stata distribuita, epperò le altre questioni che si sono elevate forse potranno farsi più opportunamente dopo questa stampa.

CADORNA. Io porrò affatto in disparte la questione relativa allo scopo della presentazione di questo bilancio; mi pare che tanto gli onorevoli deputati che hanno parlato, quanto il signor ministro dell'interno, come il signor segretario dell'Ordine furono d'accordo che questa questione rimanga intatta, quindi io non mi occuperò di essa.

Rimangono due questioni, ed anzi una sola, poichè quella della stampa non fa neppure oggetto di contrasto fra i vari precipuanti, perciocchè tutti andarono d'accordo che quel bilancio che dovrà essere presentato debba essere necessariamente stampato. L'unica questione che mi pare rimanga, si è quella della presentazione del bilancio intero.

Io non sono d'accordo col signor ministro dell'interno, e col signor ministro segretario dell'Ordine, deputato Pinelli, che vorrebbero restringere la detta presentazione ad una sola parte del detto bilancio. È evidente che l'importanza di ciascuna parte di un tale bilancio non può essere decisa che dalla Camera, alla quale incombe di esaminare il bilancio generale dello Stato.

Or dunque non è ammissibile che si venga a dire alla Camera: ciò che vi interessa, è soltanto questa parte. Alla sola Camera spetta di dare un giudizio su questa questione.

Quindi io credo necessario che tutto il bilancio dell'Ordine sia presentato, acciocchè questa presentazione serva allo scopo per cui fu domandata. Lascio affatto intatta la questione che fu anche discussa relativamente allo scopo di questa presentazione; ma dico che, dato anche che essa non dovesse farsi che allo scopo di aver un documento, anche per questo solo motivo sarebbe necessaria la presentazione integrale del bilancio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Si è parlato di un progetto di legge in quanto al modo di compartire gli onori propri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Io osserverò soltanto, senza voler entrare in questa questione, che non credo necessaria una legge per dire che nessun onore dell'Ordine di San Maurizio può essere conferito senza la responsabilità di un agente legittimo della Corona. Il re in un Governo costituzionale non può fare niente senza il sussidio di un ministro responsabile.

Farò un'altra osservazione su quanto si è detto, ed è che tanto il signor ministro dell'interno, quanto il signor segretario dell'Ordine di San Maurizio hanno dovuto, per mettere in campo la prerogativa reale, aggiungere allo Statuto delle parole che in esso non si rinvencono.

Il signor ministro ha detto: « Non si può istituire altro controllo sull'Ordine di San Maurizio che quello portato dal suo statuto. »

Ma lo Statuto nazionale dice solamente che è conservata la dotazione, e non lo statuto dell'ordine mauriziano, e non vieta verun controllo. Egli volle poi argomentare dall'ultimo alinea dell'articolo 78, dicendo: « Se il re può fare nuovi Ordini e prescriberne gli statuti, ha anche il potere di mantenere in tutta la loro integrità gli statuti vigenti. »

Ma quest'argomentazione non è ammissibile nelle leggi politiche.

Se si trattasse d'interpretare una legge del Digesto, capisco benissimo che si facciano induzioni di questo genere, come si rinvencono nei trattati di Bartolo e di Baldo; ma allorchè si vogliono imporre limiti alle prerogative del Parlamento, io domando se si possono usare simili indirette argomentazioni.

Per contro egli è palese che secondo lo Statuto il Parlamento ha la prerogativa di discutere l'uso di tutti i fondi e di tutte le rendite della nazione, ed a questa regola non si può ammettere alcun'altra eccezione, salvo quella che in termini indubitabili si trova nello Statuto medesimo.

Del resto poi avvi una gran differenza tra il fare nuovi statuti ed il pretendere di opporre il vecchio statuto d'un Ordine allo Statuto della nazione. Il re può fare nuovi Ordini cavallereschi e prescriverne gli statuti, senza chiederne l'assenso al Parlamento: ma non può fare al nuovo Ordine una dotazione coi fondi della nazione. Il re può prescrivere il modo di conferire le croci e la forma di queste croci, ma non può certamente separare dal patrimonio nazionale un fondo per fare la dotazione di un nuovo Ordine; nello stesso modo non può sottrarsi al controllo (poichè si è voluto usare questa parola) del Parlamento l'uso dei fondi di questa dotazione, appunto perchè, come diceva l'onorevole preopinante, niun altro fuori del Parlamento ha diritto di vedere in grado supremo se i fondi di queste dotazioni sonosi impiegati in quegli usi pubblici cui dai particolari statuti di ciascun ordine sono destinati.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io mi limiterò ad una sola osservazione, ed è, che ben lungi che l'argomento che io trassi dall'ultima parte dell'articolo sia indiretto, io lo credo anzi direttissimo, perchè se il re può creare nuovi Ordini, e fare statuti, mi ammetterà facilmente il signor Sineo che può fare un nuovo statuto anche per l'Ordine mauriziano; ora se può fare un nuovo statuto per l'Ordine mauriziano, può sottrarlo a qualsivoglia ispezione. Dirò di più, che la dotazione dell'Ordine appartiene all'Ordine come la dotazione dell'ospedale appartiene all'ospedale; ed anzi qui vi sono appunto gli ospedali di San Maurizio che sono fondati e mantenuti con beni propri dell'Ordine. Quindi la dotazione appartenendo all'Ordine, io sostengo la mia prima tesi, che io credo giusta, e nel riservarmi a parlare di nuovo quando si discuta in questa materia, io dichiaro di tenere, che si violerebbe lo Statuto quando si pretendesse di controllare questa amministrazione.

SINEO. Io ammetto che il re può benissimo fare riforme nello statuto dell'Ordine mauriziano senza consultare il Parlamento; ma non può, nè col riformare lo statuto di quest'Ordine, nè coll'erigere un Ordine nuovo, porsi in urto con lo Statuto nazionale. Ora urta contro lo Statuto nazionale il sostenere che si possano dare stipendi, che si possano organizzare impieghi e stipendarli, che si possa consumare una rendita cospicua di fondi nazionali, senza che il Parlamento sia consultato, senza che il Parlamento sappia l'uso in cui questi fondi si convertono.

PRESIDENTE. Il signor Valerio propone che l'estratto del bilancio della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro sia comunicato alla Commissione del bilancio, e sia stampato e distribuito ai membri della Camera.

Domanderò se questa proposta è appoggiata.

VALERIO LORENZO. Chi ha presentata questa proposizione?

PRESIDENTE. È la proposizione da lei fatta e da me riassunta.

VALERIO LORENZO. Io accetto questo riassunto del signor presidente, ma non intendo che con esso sia lesa la questione della presentazione del bilancio intero.

Io desidero che queste comunicazioni abbiano un risultato pratico; per conseguenza mi riservo, quando abbia veduto stampate le categorie già presentate, di fare la domanda intera del bilancio, se non veggio nelle categorie medesime i lumi sufficienti ed i dati necessari onde procedere nell'esame dei bilanci; e ciò dico anche dietro l'osservazione dell'onorevole deputato Pinelli, che il bilancio dell'Ordine mauriziano non è ancora preparato, che non è ancora sancito dalla sua amministrazione, e che per averlo intiero bisognerebbe aspettare troppo tempo; quindi sotto questa riserva io accetto il riassunto della mia proposizione quale venne ridotto dall'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Io ho già dichiarato che nella discussione attuale non poteva la Camera deliberare se non che sulla stampa del documento che le era presentato e che tutte le altre discussioni che si erano fatte sarebbero riservate dopo la stampa di questo documento.

CADORNA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADORNA. Perdoni la Camera, io presi la parola nella presente discussione; esposi una opinione, che non concorda in tutto coll'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Valerio, e nel mentre voterò pel medesimo, mi credo in diritto di spiegare il mio voto.

Dico pertanto che non ho difficoltà di aderire alla proposta fatta dal deputato Valerio, nel senso che resta riservata la facoltà di deliberare di poi la presentazione dell'intero bilancio. In questo solo senso intendo di dare il mio voto.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata la proposta, la metto ai voti.

(È approvata.)

VALERIO LORENZO. La mia domanda era duplice, e poichè in allora era assente il ministro di finanze, ripeto la seconda parte.

Io ho chiesto la comunicazione del bilancio del regio economato. Io credo che la pubblicazione di questo bilancio per mezzo della stampa e contemporanea distribuzione ai deputati debba aver luogo immantinenti, affinchè i deputati possano discutere fruttuosamente i bilanci che ci sono presentati.

NICHA, ministro per le finanze. Io credo di non errare nel dire che sia già stato mandato alla Commissione.

VALERIO LORENZO. Allora io mi rivolgo al presidente della Camera, acciò faccia anche provvedere alla stampa del bilancio dell'economato il più prontamente possibile.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se accede a questa proposta.

DI REVEL. Io non mi oppongo alla stampa del bilancio del regio economato, ed anzi faccio un'altra proposta, cioè che si stampi pure il bilancio del Monte di riscatto della Sardegna. (Sì! sì!)

VALERIO LORENZO. Io mi unisco alla domanda dell'onorevole deputato Di Revel.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA
TASSA SULLE SUCCESSIONI.**

GIANNONE, *relatore (alla ringhiera)*. Ho l'onore di presentare alla Camera e di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente la tassa sulle successioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 369.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

(Il presidente PINELLI riprende il suo posto al Seggio della Presidenza.)

Presidenza PINELLI.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA
TASSA ANNUALE SUI CORPI MORALI E SULLE
MANIMORTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla tassa annuale dei corpi morali e delle manimorte.

Ne darò lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 378.)

DI REVEL. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

Io non sono uso a fare proposte che tendano a ritardare le discussioni ed i lavori del Parlamento.

Anzi se qualche cosa mi si può apporre, si è di volerli un tantino precipitare. Ma quest'oggi stiamo per intraprendere la discussione d'una legge che ha il suo fondamento sopra un'altra che non fu ancora esaminata, ossia sopra quella delle successioni, della quale abbiamo testè udito essere in pronto la relazione.

L'imposta sulle proprietà delle manimorte è stabilita appunto per tener luogo di quei diritti che le manimorte non pagano, cioè delle mutazioni di proprietà sia per atto fra vivi, sia per atto di ultima volontà.

Ma la quota della tassa da imporre a queste proprietà debbe naturalmente, se si vogliono applicare i principii della giustizia distributiva, essere in una certa relazione colla quota dei diritti che si imporranno sulle successioni. Laonde io non credo che si possa con sufficiente cognizione di causa statuire sin d'ora sulla quota che si dovrà pagare dalle manimorte per le loro proprietà e la quale tien luogo dei diritti di successione, finchè la quota di queste non è conosciuta. Per questa ragione io propongo, come questione pregiudiziale, che la discussione di questa legge venga ora differita, per aver luogo immediatamente dopo quella sopra i diritti di successione.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Iosti, che l'aveva domandata prima.

IOSTI. Ma io pure parlo contro la legge, cioè aderisco implicitamente alla proposta dell'onorevole deputato Di Revel, la quale, se venga approvata, rimane inutile la mia.

PRESIDENTE. Propone dunque anche egli la questione pregiudiziale.

ARNULFO, *commissario regio*. Non per altro ho domandato la parola, salvo per dichiarare che vedendo il Governo che non vi era altra legge di finanza all'ordine del giorno, che la relazione sulle tasse delle successioni non era ancora

fatta, ed importandogli grandemente che questa legge sia votata, aderiva a che se ne intraprendesse la discussione.

Non dissimulava però essere cosa più logica che la legge sulle successioni venisse votata prima di questa, in quanto che la tassa sulle manimorte deve rappresentare quella tassa che si vuole imporre ai privati per le successioni e pelle mutazioni di proprietà fra vivi. Ora però che il signor relatore della Commissione istituita per l'esame della legge sulle successioni ha deposto la sua relazione, il che vale a dire che il relativo progetto di legge può essere discusso fra pochi giorni, il Governo non solo non si oppone alla proposta dell'onorevole deputato Di Revel, ma vi acconsente, per la ragione già detta, che è più razionale che venga prima la legge che riguarda tutti i cittadini, e vi tenga dietro quella speciale, che debbe colpire i corpi morali, le manimorte, le quali da quella precedente legge non vengono colpite. Quindi non mi oppongo a che venga accolta la proposta sospensiva, purchè voglia la Camera aderire che appena sia distribuita la relazione sulla legge delle successioni, e sia trascorso il tempo voluto dal regolamento, si ponga in discussione, e dopo votata si passi a discutere la presente legge immediatamente; e ciò perchè l'onorevole preopinante dichiarò, ed io debbo con lui dichiarare, che il Governo desidera che ambedue tali leggi siano al più presto poste in discussione e votate.

MELLANA. Mi rincresce che per la prima volta che il deputato Di Revel parla sull'ordine della discussione, io debba oppormi alla sua proposta, che con troppa facilità veggio appoggiata ed adottata dal commissario del Governo.

Egli vorrebbe rimandare la discussione di questa legge sino a che fosse discussa l'altra in oggi stataci riferita sulle successioni, perchè questa tassa sulle manimorte dovendo tener luogo, per una classe di cittadini, di quella generale, deve di conseguenza la tassa sulle manimorte prendere base e fondamento da quella legge generale.

Egli quindi non crede che si possano conseguentemente fissare le basi, se non si pongano prima quelle della tassa sulle successioni. Ma gli onorevoli Di Revel ed Arnulfo non si rammentarono che questa tassa sulle manimorte tiene anche luogo di un'altra, che fu da più mesi votata, e che è già in esecuzione; quella, cioè, dei nuovi diritti d'insinuazione dei quali fu aggravata la nazione. In allora da questi banchi io alzai la voce per far osservare che non si doveva votare quell'aggravio finchè non si fossero egualmente imposte le manimorte, ma non si tenne verun conto dell'osservazione, e la Camera passò oltre e votò quell'imposizione, riservandosi di estenderla al clero quando si fosse discussa l'altra legge delle successioni. Venne quella legge, e perchè la Camera sanciva il principio che la successione fra ascendenti e discendenti non dovesse essere assoggettata a tassa, il Governo ritirava la legge, e ne avvenne che, mentre rimase in vigore l'antica tassa di successione per gli altri cittadini, e che per soprammercato andava a danno di questi in vigore la nuova gravezza d'insinuazione e carta bollata, le manimorte ecclesiastiche continuarono a godersi l'immunità, sia dell'una tassa che dell'altra. Ora si tenta di rinnovare il fatto. Ma la Camera non avrebbe alcuna scusa se ora, dopo che fu edotta dall'esperienza, rinnovasse per la seconda volta un istesso errore.

La Camera, spero, sarà persuasa che la ragione addotta è insufficiente per posporre la discussione di questa legge all'altra che verrà solo posteriormente in discussione.

Osservo di più che la ragione addotta potrebbe avere un qualche fondamento se si fosse nella proposta di legge adottato il principio di considerare colui che è investito di un

beneficio quale un crede estraneo e perciò gravato di egual tassa a qualsiasi estraneo chiamato ad una successione; allora forse varrebbe il dire: attendiamo a vedere a qual tassa verrà assoggettata nella nuova legge la generalità dei cittadini.

Ma quando in questo progetto si adottava il principio di porre una tassa annua su questi beni delle manimorte, onde tenessero in parte luogo al danno che ne avviene alla società di levare dal comune commercio tali proprietà, ed in parte per pareggiare in qualche modo queste manimorte agli altri cittadini, i quali vanno soggetti a gravi carichi d'insinuazione e di successione, venire a dire che si deve in prima vieppiù gravare questi cittadini prima di chiamare alla legge comune queste manimorte che fino ad ora hanno goduto di così esorbitante privilegio, al certo non mi si potrà mai far credere che ciò sia conforme ai dettami della logica, od almeno della buona logica, la quale non avversa mai la giustizia.

Io perciò mi oppongo all'adozione della questione pregiudiziale posta in campo dall'onorevole Di Revel, ed adottata, lo ripeto, con troppa facilità dal commissario del Governo.

ARNULFO, *commissario regio*. L'onorevole deputato Mellana dice che ho aderito con troppa facilità alla proposta dell'onorevole deputato Di Revel; e soggiunge che non ho tenuto conto di una circostanza, quella cioè che la tassa di cui parliamo deve tener luogo non solo dei diritti di successione, ma anche di quelli di insinuazione.

Io lo prego di ricordare le mie parole, e troverà che io ho detto che questa tassa ha il doppio scopo, cioè di surrogare i diritti di trasmissione di proprietà per atti tra vivi, e i diritti di successione. Ciò posto, uno dei suoi argomenti mi pare che cada in fallo. Aggiungerò poi che, ove si tenga conto dall'onorevole deputato del titolo della legge e dello scopo che la informa, si persuaderà che il Governo non la propose per tassare le manimorte per ciò solo che i loro beni stanno nelle loro mani, ma di tassarli perchè, stando nelle loro mani, non vanno soggetti al pari di quelli de' cittadini ai diritti di traslazione di proprietà per atti tra vivi, ed a quelli di successione.

Siccome sono questi due elementi che debbono formare la base della tassa, vale a dire della legge che è in discussione, io dico che fin tanto che non sappiamo quale sarà la tariffa che la Camera adotterà per le successioni, noi manchiamo di dati, almeno approssimativi, per dire quale debba essere la tassa da adottarsi nella legge di cui si tratta: e tenendo conto di questa circostanza, ripeto che ho aderito a che questa legge faccia il seguito di quella delle successioni; ho aderito però, non perchè si porti l'ultima fra le leggi di finanza, come da altri si veniva insinuando, ma perchè la Camera si occuperà della legge sulla successione, appena sarà distribuita la relazione testè presentata, e vi terrà dietro immediatamente la presente, giovando ripetere che il Governo ha ferma volontà che questa legge sia prontamente discussa; io credo che, a fronte di questi riflessi, scompaiano le osservazioni dell'onorevole deputato Mellana, colle quali mi si apponeva d'aver troppo facilmente aderito alla proposta dell'onorevole deputato Di Revel.

RATTAZZI. Io m'oppongo alla proposizione del deputato Di Revel, appoggiata dal regio commissario, tendente a far mutare l'ordine del giorno, e sostengo che questo debb'essere mantenuto a seconda di quanto disse l'onorevole deputato Mellana.

Aggiungerò alle osservazioni di questo una considerazione che non fu da lui toccata. La proposta già presentata dal Ministero intorno alla tassa sopra le successioni non può introdurre una imposizione nuova, ne accrescere la tassa già

esistente, ma solo mira ad estendere questa tassa ad alcune successioni che ne furono sinora escluse.

Ora io non veggio qual connessione possa avere questa legge con quella che riguarda la proposta per la tassa sulle manimorte; e quale necessità esista perchè questa debba essere preceduta da quella.

Egli è certo che le manimorte furono sempre, come sono attualmente, immuni da qualsiasi diritto di successione, poichè non si fa mai luogo al trapasso dei beni loro per atto di ultima volontà.

È certo del pari, che se la loro devoluzione per causa di morte si potesse operare, dovrebbero andare sottoposti ad un peso anche a fronte della legge che già esiste. Dunque non può essere dubbio, che debbano per ragione di giustizia soggiacere ad un'imposta che tenga luogo di quella, e ciò indipendentemente da qualsiasi altra legge che possa in appresso presentarsi alla discussione del Parlamento, e che tenda a comprendere od escludere o questa o quella successione dal pagamento di una qualche tassa; poichè è sempre vero, che esistendovi già una legge che stabilisce queste tasse per le successioni in genere, alcuna di esse soltanto eccettuate, vi ha una ragione sufficiente perchè debbano essere del pari colpite le manimorte, e manca invece ogni giusto motivo perchè debba la relativa discussione essere da altre preceduta.

Come diceva il signor commissario regio, due sono gli elementi sovra cui si fonda il principio sancito nella legge per la tassa sulle manimorte; cioè in primo luogo un compenso che lo Stato ha diritto di imporre per le mutazioni di proprietà per atto tra vivi: in secondo luogo un altro compenso per la stessa mutazione o causa di morte, ossia per atto di ultima volontà. Basta quindi che già sia stabilita per legge questa doppia imposizione, perchè sorga la ragione di compenso, e debba quindi quel principio applicarsi collo stabilimento della tassa sopra le manimorte. Ora non si può negare che questa doppia imposizione esista.

Abbiamo la legge che stabilisce una imposizione per le mutazioni delle proprietà per atto tra vivi: e abbiamo una legge che sancisce l'imposizione per le mutazioni di proprietà per causa di morte: a queste legge le manimorte non sono soggette. Quindi quel principio di giustizia e di compenso che tende con una imposta corrispondente a pareggiare in tal parte le manimorte a tutti gli altri cittadini, non può nè deve essere ritardato nella sua attuazione; e perciò la legge che ora si presenta e che mira a sanzionare questo principio, può e deve discutersi ed approvarsi fin d'ora. Insisto quindi perchè sia mantenuto l'ordine del giorno.

MANTELLI. La proposta ora fatta dall'onorevole conte Di Revel pone fin d'ora in rilievo gli inconvenienti che nascono dal non aver voluto accogliere la proposta da me fatta altra volta, affinchè, dovendo le leggi di finanze formare un sistema complessivo e coordinato, si mandassero tutte ad una sola Commissione, e si discutessero successivamente ed ordinatamente.

Scorgesi ora che noi facciamo un sistema a centoni, e prendiamo le mosse, come da un principio, da ciò che dovrebbe in realtà essere semplicemente un corollario, secondo appunto il signor Di Revel notò a proposito di questa legge in raffronto a quelle delle successioni e dei diritti di insinuazioni. Ma io dico che, avendo la Camera deciso che le varie leggi di finanze propositeci per formare il nostro sistema finanziario si debbano discutere partitamente, io non vedo ragione per cui una di esse possa venir preposta o postposta all'altra.

Esse devonsi discutere a misura che si sono presentate. In-

atti, se non si pone questa massima, quando venisse in discussione la legge sulle professioni ed arti liberali, si potrebbe sollevare la questione se non fosse prima da discutersi quella del commercio: così altri potrà dire che prima di quella dell'imposta sulle case dovevasi discutere la tassa sulle successioni, oppure la tassa sulle imposte prediali od altra simile.

V'è poi questa ragione speciale di discutere la legge presente, che già esiste e si applica, secondo ebbe ad osservare l'onorevole preopinante, la legge sui diritti di insinuazione, e qui si tratta della tassa sulle manimorte, cioè di una tassa sopra corpi che finora hanno goduto gratuitamente le loro rendite, ed i quali è tempo ormai che concorrano anch'esse ai pesi dello Stato.

Intanto, quantunque la proposta dell'onorevole signor Di Revel sia consentanea a quanto io già aveva proposto altra volta, siccome ora esso sarebbe contrario al voto espresso dalla maggioranza della Camera, io credo di dovermivi opporre.

MELLANA. Dopo le risposte date dagli onorevoli Rattazzi e Mantelli, io mi restringerò puramente a rettificare un concetto erroneo che il commissario del Governo mi ha voluto regalare.

Egli ha detto che io ho espresso il pensiero che si debbano imporre i beni delle manimorte per la ragione che essi sono posseduti da queste manimorte. Io nè ho espresso, nè poteva esprimere un pensiero così erroneo. Se si trattasse di spodestare queste manimorte (parlo delle sole ecclesiastiche e di quelle degli Ordini cavallereschi) la considerazione della qualità degli usufruenti e dell'iniqua ripartizione potrebbe molto influire sulla deliberazione; ma intanto che il Parlamento lascia sussistere queste manimorte, non si può dire che s'impongono i beni da essi usufruiti per la ragione sola che sono da essi usufruttati.

Invece ho detto e dico che i beni delle manimorte debbono essere assoggettati ad una imposta corrispondente ai diritti d'insinuazione e successione cui vanno soggetti gli stabili degli altri cittadini, per la ragione che la natura della possidenza delle manimorte, togliendo quella proprietà al commercio, godrebbero, ove con questa imposta non si egualizzassero, un privilegio, privilegio fino ad ora goduto, e che è tempo che venga tolto.

Dirò poi che le osservazioni Mantelli, che io condivido sull'opportunità di demandare ad equal tempo e ad una sola Commissione tutte le leggi di finanze, non fanno al caso nostro. Quest'imposta sulle manimorte, parlo sempre delle ecclesiastiche, siccome va posta per far cessare un'ingiustizia e pareggiare questa classe a tutti gli altri cittadini, non è il caso di attendere, ma il più prontamente deve mandarsi ad effetto; e ciò è tanto più necessario sia fatto, perchè questa ingiustizia, non parlando dei tempi trascorsi, regge già da tre anni che viviamo sotto il regime costituzionale contro il disposto letterale dello Statuto.

A coloro poi che vorrebbero una norma a questa legge in quella generale sulle successioni che dovrà essere discussa, io non ripeterò le ragioni da me e dall'onorevole Rattazzi dette; solo aggiungerò che si troverebbero i nostri oppositori in un facile terreno ove gl'invitassimo a dare le basi matematiche seguite dal Governo nel proporre la legge: direbbero che si sono tenuti ad una approssimativa equità: ciò doveva fare, e ciò faremo noi, perchè in questo caso l'equità matematica è impossibile.

DI REVEL. Certamente la Camera non mi farà il torto di credere che io ignorassi l'esistenza di una legge di succes-

sione; io so benissimo che questa legge esiste, ma so altresì che vi è un'altra proposta del Governo, proposta presentata lo scorso anno, che non ebbe seguito e che ora viene riprodotta, proposta che non solo aumenta le categorie delle persone e dei beni che sono soggetti alla tassa, ma muta intieramente il sistema di percezione, per cui questo varierà grandemente ne' suoi effetti.

Quindi, quando dissi che la legge sull'imposizione delle manimorte era una legge che doveva stare in relazione con quella sui diritti di successione, io credo di avere espresso un'idea logica, poichè i motivi che determinarono il Governo a presentare questa legge (come ne fa fede l'esposizione dei medesimi), sono affinchè le manimorte contribuiscano a pagare quel tributo che gli individui pagano nelle mutazioni delle proprietà che succedono tanto fra vivi, quanto per ultima volontà. Io so che fra vivi già in parte contribuiscano le manimorte quando fanno vendite, quando fanno permute, quando in sostanza fanno altri contratti: ma siccome ne è raro il caso, così è giusto che contribuiscano anch'esse più largamente a quest'imposta.

Quanto ai diritti di successione, da queste non si pagano, perchè le manimorte sono perpetue, e non vi ha per tale causa trasmissione di proprietà, ma so altresì che da un ritardo di pochi giorni non ne nasce certo alcun pregiudizio, mentre potrebbero nascere inconvenienti dal partire sin d'ora da una base che non sarà poi quella che verrà adottata dalla Camera rispetto ai diritti di successione.

Io non amo prolungare la discussione. La Camera ha sentito; apprezzi e voti.

BON-COMPAGNI. Mi pare che la proposizione fatta dal signor deputato Di Revel sia appoggiata su motivi evidenti.

Che cosa vuole il Governo presentandoci questa legge? Vuole che sui beni posseduti dalle manimorte si perceva, sotto un'altra forma, la stessa quantità di imposte che si perceve dagli altri beni; ora, per poter pronunciare su questa legge conviene che noi vediamo quanto pagheranno gli altri beni: secondo le basi che si ammetteranno nella legge di successione, sarà maggiore o minore la quota dell'imposta che i beni posseduti non dalle manimorte pagheranno a titolo di diritto di successione; dunque, dovrà essere proporzionalmente maggiore o minore la somma da imporsi alle manimorte.

Nè mi commuove la ragione detta dall'onorevole Mellana, che non si debbe indugiare ad imporre queste manimorte perchè lungamente godettero di un privilegio, giacchè dovendosi fissare nella legge l'epoca a cui risalirà l'effetto della nuova tassa, l'erario non si troverà per nulla pregiudicato da ciò che la legge sia votata prima o dopo quella di successione; perciò io appoggio la proposta del signor Di Revel.

RATTAZZI. Io non ripeterò le cose già dette, nè mi dilungherò nel rispondere alle nuove osservazioni che si fecero contro l'ordine del giorno. Farò una semplice risposta sulle cose testè dette dal signor deputato Bon-Compagni.

Egli dice che è necessario e logico che si proceda nella legge dell'imposta sulle manimorte posteriormente a quella che tende a regolare la tassa sulle successioni, perchè senza di questa non si potrà conoscere in qual modo si debba stabilire la prima; perchè dipende dalla maggiore o minore entità della tassa sulle successioni il sancire una somma maggiore o minore per la tassa sulle manimorte.

Lascio in disparte che non mirando la proposta del Governo per la nuova legge ad accrescere l'imposizione sulle successioni, ma solo a togliere qualche eccezione in ora esistente, non potrà mai variarsi il dato che deve servire di criterio per

la legge attuale; ed osservo solo che se si procede nel modo indicato dal preopinante, allora quando verrà la discussione della legge per la tassa, quando verrà in discussione la legge per l'imposta sulle successioni, si potrà egualmente opporre che si debba anzi tutto discutere la legge per quella sulle manimorte, perchè dipenderà dalla maggiore o minor quantità di cotesta imposta il determinare la maggiore o minor quota dell'altra, e così non si potrebbe mai venire alla discussione nè dell'una nè dell'altra.

Ciò premesso, siccome l'uno o l'altro progetto debbe precedere, parmi che si debba discutere anzi tutto la legge per la tassa sulle manimorte, la quale è già posta all'ordine del giorno; imperocchè quando la Camera avrà stabilita la proporzione con cui debba questa essere fissata, allora, in conformità di quanto si sarà con tal legge ordinato, si provvederà anche per la tassa delle successioni.

Per tali ragioni non so comprendere perchè debba essere men logico l'imprendere ora la discussione di questa legge.

ARNULFO, commissario regio. Io anzi tutto farò notare all'onorevole deputato Mantelli che la presente discussione non giustifica punto che si manifestino quegli inconvenienti che esso colla proposta sospensiva, non accettata dalla Camera, alcuni giorni sono aveva in mira d'evitare; imperocchè altro è il sospendere tutte le leggi di finanza, come egli voleva, sin tanto che i bilanci siano approvati, altro il ritardare la discussione d'una di esse per dar la precedenza ad un'altra, la quale sta alla presente come causa all'effetto.

Osserverò poi all'onorevole deputato Rattazzi, che dalla tassa delle manimorte non si può argomentare alla tassa delle successioni; ma che invece dalla tassa delle successioni si debbe argomentare a quella delle manimorte. Diffatti egli è manifesto che la legge sulle successioni è legge generale, ed è soltanto sulla media della tassa la quale verrà dalla Camera imposta ai cittadini, che bisognerà desumere una norma per quella delle manimorte; ragione questa per cui è più logico il premettere la legge generale, alla quale debba immediatamente susseguire la discussione della legge particolare.

Per questo il Governo nell'anno ora trascorso aveva presentato una legge sola per ambedue le imposte, perchè sostanzialmente si tratta d'una stessa materia. Ora poi non per altro ne ha formato oggetto di due leggi distinte, salvo perchè nella tassa delle manimorte vogliasi contemplare anche porzione dei diritti di insinuazione. Vero è che la legge sulle manimorte è una dipendenza di quella sulle successioni. La propose poi separatamente anche perchè ha adottato una base diversa per fissare l'imposta, cioè calcolandola sul reddito piuttosto che sul capitale.

Il ritardo derivante dalla proposizione sospensiva Di Revel non può essere che di pochissimi giorni, inquantochè essendosi già presentata la relazione, in tre o quattro giorni, se la Camera lo vuole, può intraprendersene la discussione, alla quale io prego la Camera, come già dissi, di voler far seguire quella della presente legge, locchè dimostra che non vi è nè volontà nè interesse di ritardarla, ma solo desiderio che si proceda con ordine più logico.

Io dissi queste cose per giustificare l'adesione che ho prestato alla proposta sospensiva, non perchè io mi faccia campione della medesima. Il Governo doveva spiegarsi, e dichiarare se aderiva o no alla sospensione: dichiarò che aderiva, ma ha dovuto addurre le ragioni le quali venni fin qui accennando.

CHIÒ. Io rispetto l'intenzione dell'onorevole signor Di Revel, ma dico che il suo solito genio l'ha molto male consigliato

spingendolo a proporre all'Assemblea la sospensione della discussione della presente legge.

Io mi rapporto a quando l'onorevole signor Di Revel parlava in questo Parlamento della necessità di venire ad accrescere le rendite delle nostre finanze perchè eravamo alla presenza d'un *deficit* di 56 milioni, anzi egli andava esprimendo queste sue idee dicendo che ogni giorno valeva allo Stato un peso di 100,000 lire.

Ora io domando al signor Di Revel se sia consentaneo alle sue idee ed alle sue parole, trattandosi presentemente di venire ad accrescere le rendite delle nostre finanze, il proporre la sospensione di questa legge.

Aggiungerò che l'onorevole signor Di Revel subordinando la presente legge a quella delle successioni, corre pericolo di comprometterla definitivamente; imperocchè, per quanto grande sia la sua influenza in quest'Assemblea, può il signor Di Revel guarentirmi che la legge sulle successioni sia per essere approvata dalla maggioranza? Se poi questa legge non fosse accettata dalla maggioranza, allora sarebbe per lungo tempo perduto per le nostre finanze il beneficio di questa e di quella. Non è certo questo lo scopo a cui mira l'onorevole deputato della destra, che sempre mostrò tanta sollecitudine per la restaurazione delle nostre finanze.

Per queste considerazioni e gli eccellenti argomenti già stati recati in mezzo dagli onorevoli preopinanti, cui la Camera non mancherà di altamente apprezzare, spero che esso vorrà passar oltre alla proposta di sospensione messa in campo dall'onorevole signor Di Revel, ed ammettere l'immediata discussione della legge proposta relativamente ai corpi morali ed alle manimorte.

PRESIDENTE. La parola è al signor Iosti.

IOSTI. Io non intendeva fare altro che proporre la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di chiusura è appoggiata.

(E appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Ora porrò ai voti la proposta del signor Di Revel, la quale consiste nel sospendere la discussione della legge sulle imposte da stabilirsi sui corpi morali e sulle manimorte, insino a che sia ultimata la discussione della legge sulle successioni.

(La proposta è rigettata.)

Quindi apro la discussione generale sopra questa legge.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è prima al deputato Brignone.

BRIGNONE. L'assoggettare ai gravami dello Stato, secondo una ripartizione eguale quanto possibile, tutti gli averi, siano essi appartenenti ad individui o corpi, è certamente conforme ai canoni immutabili della giustizia ed allo Statuto; epperò io ammetto il principio che diede vita a questo progetto di legge, il quale tende a sottoporre alcuni averi che andarono sinora esenti da certe determinate imposte ad una tassa che ne tenga luogo. Ma se è giusto il principio da cui è sorta l'idea di questa legge, non posso parimente approvare il modo con cui il progetto provvede alla sua applicazione, sembrandomi che invece d'una maggior perequazione esso possa produrre una maggior ineguaglianza nella distribuzione dei tributi, e che altrove, mentre si allontana dal lodato principio per accordare uno speciale favore ad alcuni corpi in grazia della natura del loro scopo, si arresti ad un punto arbitrario che nessuna ragione giustifica, transigendo così tra riguardi che a tali corpi sono dovuti, e gli interessi delle finanze, di modo che questo favore, per quanto sia consigliato

da plausibili e potenti motivi, non soddisfatti alla ragione che lo determina, e rimanga imperfetto.

Quantunque questo mio giudizio non mi induca a combattere intiera la legge, tuttavia, siccome esso avrebbe per conseguenza, secondochè ne sarà od in tutto od in parte ammessa la giustizia, di modificare più o meno estesamente il progetto, io credo di dover presentare alla Camera in occasione della discussione generale i motivi a cui esso si appoggia.

Con questa legge si vuole sottoporre ad una tassa annuale, regolata dalla rendita degli stabili capitali e censi, i corpi morali e le così dette *manimorte*, per tener luogo dei diritti di successione, cui sfuggono questi averi, allorchè sono divenuti proprietà di essi corpi o *manimorte*, e dei diritti d'insinuazione, da cui vanno pure in gran parte esenti per l'immutabilità dei loro possessi.

Sotto il nome di corpi morali sono compresi, oltre ad altri corpi, i comuni e gli istituti di beneficenza di qualunque natura, epperchè, ritenga la Camera, anche gli istituti che hanno per iscopo l'istruzione ed educazione popolare, le scuole gratuite, gli asili infantili, le società di patronato e simili. Sotto quello di *manimorte* sono intesi i benefizi ecclesiastici, le prebende ed i patrimoni delle corporazioni religiose.

Io mi affretto a dichiarare che nulla ho da eccepire quanto a questi ultimi che sono sotto il nome di *manimorte* indicati, salvo quanto alla misura della tassa, la quale il Governo proponeva in ragione del 4 0/0 della rendita, e che la Commissione vorrebbe elevare al 5 0/0. Non mi arresto tuttavia sopra questa differenza, al cui proposito regolerò il mio voto secondo le osservazioni che saranno fatte per parte del Governo, il quale per determinare la sua proposta avrà certamente fatti gli studi opportuni di proporzione relativamente alle imposte che la presente tassa deve rappresentare, e secondo i motivi che possano aver indotta la Commissione a consigliare tale aumento, motivi che, non indicati nella relazione, saranno dalla Commissione nel corso della discussione addotti.

Le mie osservazioni si restringono ai comuni ed agli istituti pii. A primo aspetto egli pare che, come agli averi delle *manimorte*, ragion d'eguaglianza voglia che si impongano eziandio agli averi dei corpi morali indicati quei balzelli il cui pagamento o non incontrano od incontrano più raramente. Ma se maggiormente si approfondisce la questione, io credo che non minori ragioni di giustizia conducano alla contraria sentenza, e che ad essa vi si aggiungano anche più gravi ragioni di convenienza.

Le ragioni di giustizia per cui io dico non doversi la tassa di cui è oggetto estendere ai comuni, nè agli istituti di beneficenza, neppure nei limiti dal Governo e dalla Commissione proposti, sono:

Che dovendo gli uni e gli altri, a termini delle disposizioni che li concernono, fare tutti gli atti d'amministrazione in carta da bollo, il cui prezzo fu recentemente per la strettezza dell'erario aumentato, soggiacciono ad un carico gravissimo, il quale, perchè continuativo ed ordinario, equivale abbondantemente ai diritti di successione cui vanno per l'immutabilità dei loro possessi esenti, e che dovendo i loro patrimoni essere unicamente amministrati per via di pubblici incanti, ed i loro contratti di collocamento di fondi essere unicamente fatti per atti pubblici e colle guarentigie dell'ipoteca, soggiacciono al pagamento di molti diritti che non sono nell'amministrazione degli averi dei privati cittadini inevitabili, nè sempre praticati, quali diritti equivalgono certamente anche a quelli d'insinuazione.

Sarà giusto che gli averi dei comuni e degli istituti di beneficenza siano egualmente chiamati che gli averi dei privati

a concorrere alle spese dello Stato, ma non può esser giusto certamente che debbano tali spese sopportare in una più ampia misura, il che appunto avverrebbe qualora dopo che essi sono per la natura della loro amministrazione soggetti a formalità costose e profittevoli alla finanza dello Stato, loro non ne fosse tenuto conto nella distribuzione delle altre imposte. In questo caso, disposizioni che devono tornare a tutto loro vantaggio, essere cioè unicamente rivolte a tutela, e i loro interessi diverrebbero per essi una sovrimposta particolare e straordinaria.

Ed una ragione di giustizia milita precipuamente quanto ai comuni. Il loro patrimonio è bensì patrimonio di tutti i concittadini, ma se i redditi comunali non sono bastanti a far fronte alle spese necessarie, si deve ricorrere all'imposta locale, la quale è sopportata unicamente dagli stabili. Ora questi sono già soggetti per se stessi alla tassa che si vorrebbe colla presente legge rimpiazzare, e se debbono essere maggiormente gravati per sopperire ancora alla tassa del comune, egli è chiaro che essi rimangono doppiamente dalla medesima tassa imposti. Mi si risponderà, siccome è nella relazione della Commissione accennato, che alcuni comuni hanno rendite provenienti dai propri beni sopravanzanti ai loro bisogni, ma questi casi nessuno ignora come siano affatto eccezionali, dovendo quasi tutti i comuni imporsi di gravi tasse locali, onde non si può da una rara eccezione prendere norme per la regola comune.

Alle ragioni di giustizia da me addotte, le quali, a parer mio, bastano per costituire un diritto d'esenzione delle imposte di cui si tratta a favore dei corpi morali da me indicati, si aggiungono, come accennai, alle ragioni di convenienza che io ricavo dalla natura delle loro spese.

Dopo le spese indispensabili e fisse d'amministrazione e di pubblica vigilanza, ed il pagamento delle annualità inevitabili, in che cosa spendono principalmente i comuni i loro fondi dacchè il bisogno dell'istruzione è così generalmente sentito, ed il desiderio di soddisfarvi così vivo e generale? Dobbiamo pur dirlo ad onore delle amministrazioni comunali, nel fondare scuole, nel favorire con ogni possibil mezzo l'educazione popolare, nel qual lodevole intento pare siasi stabilita fra i comuni dello Stato una nobile gara.

Ora, siccome all'ammontare dell'imposta locale sono stabiliti dei limiti dalla legge, i quali non si possono sorpassare, egli è evidente che se si sottopongono i comuni ad eccessive imposte, loro si diminuiscono i mezzi di estendere quanto vorrebbero il beneficio dell'istruzione e dell'educazione.

Ed in maggior proporzione ciò si verifica per gli istituti che hanno per iscopo le scuole gratuite di qualunque sesso ed età.

I loro redditi essendo esclusivamente a ciò destinati, ogni tassa sopra di essi imposta è una tassa sull'istruzione e sulla educazione popolare.

Quanto poi agli istituti di carità, giacchè hanno essi pure le loro spese impreteribili d'amministrazione e le loro passività e spese indeclinabili, egli è eziandio evidente che l'effetto della presente legge sarà quello di assottigliare il pane dei poveri. Mi si dirà che alcuni istituti possiedono grandiosi patrimoni. Io non ne conosco che ne abbiano dei superiori ai bisogni che sono chiamati a soddisfare, al bene che rimane e può farsi, siano pure ingenti i loro fondi disponibili. Ma qualora vi fosse anche qualche istituto, l'utilità del cui scopo si potesse mettere in dubbio, o fosse per ingrandire soverchiamente il proprio patrimonio, non ha il Governo il mezzo di regolarne le spese, non può esso, occorrendo, anche mettere un freno all'eccessivo suo arricchimento? Non sono ora

chiamate le stesse amministrazioni comunali a vigilare a che i fondi degli istituti pii ricevano una lodevole applicazione?

Io credo perciò di potere in massima generale concludere che se si assoggettano le opere pie alla presente tassa, tanti miserabili di meno potranno essere soccorsi, tanti infermi non potranno più essere ricoverati negli ospedali dove riguarderebbero la salute, e saranno forse invece costretti a pereire per mancanza di ricovero. Accadesse d'un solo, sarebbe troppo. Io spero che la Camera vorrà arrestarsi a fronte di queste conseguenze. Signori, le questioni di politica sono transitorie. Tutte le opinioni possono sembrar buone; ora ne domina una, ora un'altra, per scavalcarsi di tempo in tempo a vicenda. Le questioni di finanza sono pure questioni varianti, momentanee e talora dubbie. O si impongono maggiori balzelli, e si fanno maggiori pubbliche spese, onde ne approfitti l'universalità dei cittadini, e maggiori diventano pure le spese private, maggiori le consumazioni, d'onde il denaro ritorna nella borsa dei contribuenti. O minori sono le pubbliche tasse, ed allora il denaro ritenuto dai contribuenti è direttamente applicato all'agricoltura, all'industria, al commercio, i quali, accrescendo i loro prodotti, li versano più abbondanti nella società. Non si tratta fuorchè d'incominciare il corso del circolo da una o dall'altra parte. Quando si rimane in certi discreti limiti, io non ravviso essenziale la differenza quanto alla pubblica prosperità considerata in complesso.

Ma vi sono tali atti che caratterizzano le nazioni, il cui significato non si cancella più, ed il cui scopo è un solo e santo per ogni opinione. Sono di questa natura quelli per cui la società si fa un dovere di soccorrere ai poveri e di alleviarne in ogni possibile modo i dolori e la penosa esistenza.

Questo sentimento innamorò talmente alcune nazioni che lo spinsero all'eccesso, sino a produrre anche degli inconvenienti. Ma sinora presso noi il Governo e lo Stato quasi nulla fecero e nulla fanno in questo genere di benefizi. Fecero e fanno i privati, e certamente egli è desiderabile che le loro largizioni passino per il canale delle amministrazioni degli istituti pii ove sono regolarmente amministrate e saggiamente distribuite, ma almeno non si imponga questa carità privata.

Vi sono altri atti i cui effetti sono pure invariabili e diuturni, e sono quelli per cui si promuove l'incivilimento mediante l'educazione e l'istruzione popolare, unico mezzo di rendere fiorente e quanto possibile felice una nazione. Anche in ciò assai poco fece finora lo Stato, e, duole il dirlo, la sua intromissione per dirigere l'istruzione e l'educazione non tornò sempre utile. Quanto ai mezzi, tutto o quasi tutto è abbandonato ai comuni ed alla filantropia. Neppure questo, o signori, è un elemento tassabile da una nazione colta ed amica del progresso civile.

Pur troppo, anzichè si pensi a moralizzare il popolo ed a migliorare le sorti delle classi bisognose, esiste ancora per la condizione delle finanze sul bilancio dello Stato una rendita derivante da una sorgente la quale, mentre è causa della miseria di molte famiglie, è esempio d'immoralità, è alimento al vizio, intollerabile contraddizione colle nostre istituzioni. Io trascorro di volo sopra questo terreno che mi brucia, e dove non potrei fermarmi senza anticipare proposte che spero il Governo non ci farà più lungo tempo aspettare, vincendo o sprezzando ogni avversa ragione. Ma almeno, mentre non possiamo progredire, non camminiamo, o signori, a ritroso.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole deputato Brignone ammette il principio generale della legge; io quindi credo che le sue osservazioni troverebbero forse più oppor-

tunamente luogo nella discussione degli articoli, in quanto che, se vi fossero delle eccezioni da ammettere, allora se ne dovrebbe trattare.

Tuttavia io osservo fin d'ora che l'onorevole deputato vorrebbe esclusi dalla tassa i comuni e le opere di beneficenza; e per giustificare questa sua opinione adduce che i comuni per propria natura sono già astretti a sopportare altre tasse, quali sono quelle sul bollo, e le altre che sono la conseguenza delle formalità delle alienazioni dei loro beni ai pubblici incanti, e simili, e che inoltre essi comuni spendono per la pubblica istruzione ed educazione.

Vorrebbe poi che fossero esenti le opere di beneficenza, in quanto che per la somma per la quale saranno chiamati a contribuire a questa tassa si scemerà il mezzo di fare delle opere buone, delle opere utili all'umanità.

Io non posso che encomiare i filantropici sentimenti dell'onorevole deputato, e con lui li divido. Io desidero che sussistano, e si promuovano le utili istituzioni, e massime quelle che tendono al sollievo della miseria ed alla pubblica civile e morale educazione, ma dissento sul modo di giungere a questo scopo, e penso che non si debba ricorrere al mezzo che egli ha indicato.

Quando si parla di tasse, di balzelli, io credo che il legislatore non debbe, generalmente parlando, ammettere eccezioni, ma rendere la legge comune a tutti, e, quel che più importa, non debba osservare quale sia la destinazione che il contribuente dà ai propri redditi, alle proprie sostanze. Ogni eccezione, ogni distinzione altererebbe onninamente ogni base d'imposta, ogni sistema di finanza.

I comuni, se per proprio istituto vanno soggetti al balzello della carta bollata in una proporzione maggiore dei privati; se per propria condizione devono sottostare a certe formalità per vendere o locare i loro beni, da ciò non ne deve derivare un privilegio per l'esenzione delle imposte della natura di quelle di cui si tratta.

Per la stessa ragione che non si vogliono esenti i minori ed altre persone dette privilegiate, che per la propria condizione sono pure soggette ad imposte onerose, a spese gravi, per le formalità e per gli atti necessari per l'amministrazione del fatto loro, non debbono andare esenti i corpi morali.

Ognuno deve far quelle spese che la propria condizione rende necessarie; ognuno essere considerato per quello che possiede, e sottostare alle imposte a cui vanno soggetti tutti i possessori di patrimoni od acquirenti di eredità.

La medesima ragione che si adduce dal preopinante potrebbe anche addursi e per l'imposta prediale, e per ben molte imposte, le quali si sopportano da persone che chiamiamo privilegiate, o per ragione della persona, o per ragione del proprio istituto; ma questo sistema mai prevalse; prevalse per contro di considerare la cosa che deve il tributo, senza indagare nè a chi appartenga, nè quale sia l'uso che si faccia della sua rendita. Per questa ragione si pagano le contribuzioni prediali, comunque il possessore sia più o meno ricco, più o meno facoltoso, o trovisi esposto a sopportare certi dati pesi, faccia buono o cattivo uso delle sue sostanze.

La cosa così essendo, io dico che i comuni debbono per il loro patrimonio essere soggetti, come tutti gli altri corpi, a questa tassa. Così pure deve dirsi delle opere pie, sebbene queste impieghino il loro reddito in usi di beneficenza.

Sarà vero che per la concorrenza di questa imposta per taluni istituti possa succedere che si verifichi qualche diminuzione nell'ammontar dei benefizi che sin qui procurano all'umanità, ma da ciò non ne deriva una conseguenza pari a

quella che dedusse l'onorevole deputato; se ne debbe invece trarre quest'altra, cioè che questi istituti vogliono essere sussidiati e protetti con altri mezzi, affinché possano soddisfare ai benefici che formano lo scopo loro.

Del rimanente vi sono pure alcuni istituti che fruiscono di un patrimonio e reddito vistoso, che non solo eguaglia, anzi supera i loro bisogni. Ma giova avvertire che non si ponno distinguere gli uni dagli altri, i più doviziosi dai più poveri, nè stabilire categorie e dire che un tale istituto non possiede quanto basta per i suoi bisogni, e il tal altro ne ha ad esuberanza. È mestieri trattar tutti con eguale misura, salvo al Governo l'obbligo di venir in sussidio di quelli che ne avranno maggior necessità.

Se poi si considera il principio che informa la legge, lo scopo di essa, la giustizia della conseguenza che io deduco, che cioè questi corpi non debbono andare esenti dalla tassa, si fa più palese.

Diffatti che cosa vuole il legislatore?

Esso intende di far risarcire la società dei diritti che, per essere i beni ed i capitali passati ai corpi morali e manimorte, viene a perdere, ossia non percepisce; vuole, in una parola, che un'annua somma rappresenti quei balzelli, che per trasmissione di proprietà sia tra vivi, che a causa di morte avrebbero prodotto i loro beni e capitali, ove non fossero passati ai detti corpi morali ed alle manimorte. È quindi evidente che per la stessa ragione che tutti i cittadini pagano le tasse per comprare e per vendere, e per le successioni, senza riguardo alle loro beneficenze, le opere di beneficenza debbono considerarsi come i cittadini, e vogliono essere egualmente ai cittadini trattate.

Per queste ragioni io credo non sussistano le osservazioni fatte dall'onorevole deputato, le quali però, ripeto, io divido sotto altro aspetto. Ma il medesimo aggiunge, se ho ben inteso, « vi sono tali atti i quali sono talmente importanti per una nazione che, prima di ammetterli, è duopo ponderarli ben bene, » ed io rispondo che la Camera, adottando la legge proposta, non fa salvo ciò che in altre nazioni si è prima d'ora praticato.

Nella Francia, anticamente, prima del 1789, già si pagava dalle manimorte un diritto chiamato d'*amortissement* in corrispettivo della facoltà che gli si accordava di possedere, diritto che era appunto destinato a compensare la perdita che la società faceva della tassa sui beni che venivangli, per così dire, sottratti.

Attualmente nella medesima Francia si è stabilito colla legge 20 febbraio 1849 un diritto sulle manimorte per tener luogo appunto delle mutazioni di proprietà fra vivi, e per successione, e si contemplarono i comuni non solo, ma anche le opere di beneficenza. Il Belgio assoggettò ad una tassa annua i redditi dei corpi morali.

Consequentemente io dico che quando il Piemonte imita queste nazioni, fa cosa che generalmente si è riconosciuta giusta, fa cosa consentita da nazioni e da Parlamenti per ogni titolo rispettabilissimi, motivo per cui non si avventura, ciò facendo, in una via pericolosa o suscettibile di censura. Credo per conseguenza che la Camera vorrà passare alla discussione degli articoli, tanto più, ripeto, che quando ne fosse il caso, negli articoli medesimi troverebbero sempre luogo, in via di emendamento, le proposte della natura di quelle accennate dall'onorevole deputato.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Polliotti.

POLLIOTTI. La legge per una nuova imposizione sulle manimorte ed i corpi morali che si sta discutendo, veste non solo lo stesso carattere di quelle sui diritti d'insinua-

zione e di successione, come non verrà contestato da alcuno; ma è un'appendice, o, dirò meglio, una parte della medesima, e concerne le mutazioni e trasmissioni di proprietà, che per finzione legale si suppongono accadere in un dato numero d'anni, onde ne emerge la necessaria conseguenza, che debbe colpire le stesse proprietà, e non il reddito, per seguire lo stesso sistema nello stesso genere d'imposta. Ad onta di ciò, il Governo del re la propone sulla rendita piuttosto che sul capitale, adducendo la ragione che le rendite dei corpi morali sono per la maggior parte più facili ad accertarsi, in quanto che un gran numero dei medesimi, quali sono le opere pie e le comunità, hanno bilanci e conti approvati dall'autorità amministrativa, e per molti corpi e benefici ecclesiastici, l'economato generale è in grado di somministrare molte notizie: per fissare poi la quota dovuta prende per base il 5 per 100 del capitale, come metà del massimo diritto di successione, oppure una somma che può approssimativamente calcolarsi maggiore di un diritto di successione, presa una media fra quelli stabiliti nella legge proposta, i quali, nel maggior numero dei casi, non ascendono al 5 per 100, e supponendo che le eredità sieno trasmesse da 25 in 25 anni, fissa il 4 per 100 sulla rendita per l'imposta da pagarsi annualmente, poichè moltiplicando 25 volte questa quota, si otterrebbe una somma uguale al 5 per 100 sul capitale, epperò la tassa verrebbe a tener luogo del diritto di successione, ed offrirebbe inoltre un soprappiù per rappresentare la tassa d'insinuazione, di cui convien fare minor conto, sia perchè di entità molto minore, sia perchè da questa non vanno totalmente esenti i corpi morali, facendo anch'essi dei contratti, sebben più rari.

Io non contesto che, per stabilire la tassa in discorso in giusta proporzione, conveniva, prima d'ogni cosa, calcolare in massima la media proporzionale di tutti i diritti di successione, e che questa possa fissarsi approssimativamente al 5 per 100. Non contesto che conveniva inoltre calcolare il numero d'anni, fra cui si deferiscono le eredità, e quantunque ignori a quali dati statistici si sia appoggiato il Governo per determinare i 25 anni, io voglio tenere per esatto questo calcolo; ma osservo che, se la tassa del 5 per 100 fosse presa sul capitale divisibile in 25 parti, e pagabile per una di queste ogni anno, la disposizione della legge sarebbe stata consentanea a quelle dell'insinuazione e dei diritti di successione, la ripartizione dell'imposta più giusta e l'esazione più certa e non soggetta alle frodi degli agenti, degli amministratori e degli impiegati, ed inoltre più facile con risparmio di lavoro e d'imbroglia, e con maggior economia nelle spese d'amministrazione.

Non si può negare che il reddito di uno stabile è soggetto a continue variazioni secondo la maggiore o minor cura ed industria del possessore e del coltivatore, e che non di rado avviene che fra due stabili dello stesso valore, uno frutti il 6 o 7 per cento, mentre l'altro non dà più del 2 o del 3, talchè, moltiplicandolo stesso numero d'anni per cifre così disuguali, ne avverrebbe altresì che quest'imposta, per taluni di questi corpi morali, sarebbe forse superiore, per altri di molto inferiore al 5 per 100 sul capitale, epperò non si otterrebbe il fine della legge.

Nè vale il dire che molti di essi hanno bilanci e conti approvati, e per i benefici ecclesiastici l'economato generale possa procurare molte notizie, poichè ciò non toglie che, sia per la maggior o minor diligenza, perizia, ed onestà degli amministratori, sia per la svariata capacità, buona o mala fede degli agenti, dei fittaiuoli e coltivatori, la differenza del reddito rispettivo sia di grande sproporzione. In regoia generale

poi i beni appartenenti ai corpi morali non fruttano come ai privati, ed ognuno sa quanti vistosi patrimoni abbiano avuto origine da affittamenti di vaste tenute, specialmente della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'economato, onde minimo essendo il reddito, minima ne risulterebbe pure l'imposta, ed è chiaro come sia erroneo il calcolo sovraccennato del 4 per cento sulla rendita, che deggia produrre in 25 anni il 5 per cento sul capitale, essendo necessario per l'esattezza del risultato che lo stabile renda ogni anno il 5 per cento. Così, a cagion d'esempio, se un tenimento non rendesse che il 4 per cento, moltiplicando 25 volte il reddito, e tenendo conto del 4 per cento sul medesimo, al fine dei 25 anni la somma pagata sarebbe uguale pure al 4 per cento sul capitale, e così l'imposta risulterebbe minore a quanto si ebbe in mente nel sancire la legge.

Io osservo inoltre, essere assai difficile l'accertare il reddito imponibile degli stabili, che suppongo debba essere il reddito netto, quantunque non se ne faccia menzione né nel progetto del Ministero, né in quello della Commissione.

Si dice soltanto che esso sarà determinato dal valore locativo reale, o presunto dei medesimi; ma chi ignora che spesso la norma delle locazioni è fallace, essendone il prezzo inferiore non di rado al giusto valore; e per i beni non affittati in quel modo si potrà esso determinare sopra basi certe, e senza rischio di frodi?

Si prescrive all'articolo 3 della legge, che dal complesso del reddito tassabile di ciascun contribuente si debbano dedurre la annualità e gli interessi dei debiti che gravitano sul patrimonio accertati nel modo ivi stabilito; ma per quanto spetta ai corpi morali non si sa se debbansi pure sottrarre le spese d'amministrazione, come per esempio, dei comuni, della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, dell'economato generale, e nel caso affermativo ognuno vede a qual esigua proporzione si ridurrebbe questa imposta.

Nell'articolo 8 si è stabilito che entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno gli amministratori dei corpi morali e delle manimorte debbano consegnare le variazioni avvenute nel reddito tassabile, e nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12 sono fissate le multe, od ammende per le consegne infedeli, i modi per supplirvi quando è accertato che sono tali e gli incumbenti riguardo al controllo dell'intendente, ed al suo arbitrio di emettere il suo avviso in via amministrativa sopra le insorte controversie.

Egli è manifesto che, stabilita questa tassa sul reddito, ad ogni occorrenza di variazioni fa mestieri di ricorrere a questi incumbenti col continuo pericolo che essa non venga stabilita su giusta base; è con grave disturbo e sopraccarico di lavoro degli insinuatori e degli intendenti. Stabilita invece sul valore capitale, durerebbe certa ed invariabile per quel numero d'anni, fra cui si suppone si deferiscano le eredità. Così fissando, a cagione d'esempio, lo spazio di 25 anni, all'emanazione di questa legge si farebbe la consegna di tutti i beni colle norme prescritte dalla medesima, si fisserebbe il loro relativo valore, come in tutte le eredità, si determinerebbe la tassa da ripartirsi fra i 25 anni, e solo dopo quest'epoca si rinnoverebbero gli stessi incumbenti per uniformarsi alle variazioni che potrebbero succedere sul valore degli stabili. La sola differenza tra i privati ed i possessori delle manimorte, e dei corpi morali in ciò consiste che quelli pagherebbero l'imposta intiera alla morte del loro autore, e questi invece la pagherebbero in 25 volte, per ovviare all'ingiustizia per cui l'attuale possessore dovrebbe soggiacere a tutto questo carico assai gravoso, mentrè il suo successore ne sarebbe forse esente.

Le ragioni sovra esposte m'indussero a sostenere il sistema menzionato nell'ufficio a cui apparteneva, e nella vostra Commissione, quantunque in questa mi trovassi solo di questa opinione, nè valsero gli argomenti degli altri sei membri, riassunti dal relatore, a farmi cangiar d'avviso. Si legge infatti nella relazione che questa imposta, quantunque diretta a togliere quella quasi esenzione da cui godono i beni entrati nel patrimonio delle manimorte e dei corpi morali relativamente ai tributi d'insinuazione e successione, non era pur tuttavia necessario che a questi ultimi esattamente si uniformasse, ed a questo riguardo io non ripeterò quanto già addussi per provare il contrario e la patente anomalia nel seguire un sistema diverso nello stesso genere d'imposta. Vi è poi aggiunto, come d'altronde una troppa esatta uniformità nella base e nella percezione della medesima con quelle di cui deve tener luogo non sarebbe praticabile senza troppo grave danno dei contribuenti; e qui mi permetta il signor relatore di rinnovargli la mia domanda in che consista questo troppo grave danno in paragone degli altri contribuenti, che pagando l'imposta per intiero in una sol volta soffrono una diminuzione sul capitale; che invece pagandosi da questi, ripartita in 25 anni, il capitale non resta mai intaccato, cadendo unicamente sopra una minima parte del reddito; ben lungi adunque dallo scorgervi un grave danno, io credo esservi in ciò un notevole vantaggio per parte dei possessori delle manimorte e dei corpi morali.

Persistendo impertanto nella mia opinione, siccome, cangiando di principio, converrebbe riformare quasi tutta la legge, io propongo alla Camera che sia rimandata alla Commissione collo scopo di fissare il tributo di cui si tratta, non sul reddito dei beni, ma piuttosto sul capitale da dividersi fra quel numero di anni che verrà dalla medesima fissato quale intervallo in certo qual modo presumibile, fra cui si deferiscono le eredità.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.
Voci. Domani! domani!

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BROFFERIO SULL'ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA.

BROFFERIO. Domando la parola.

Partecipo alla Camera e all'unico ministro che veggo presente, che io farò interpellanze al signor ministro di grazia e giustizia sopra l'ordinamento della magistratura. Pregherei il signor ministro dell'interno di dirmi qual giorno potrebbe essere più acconcio per udirle, e rispondermi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi permetterà il deputato Brofferio che io interroghi il mio collega a questo riguardo. Domani mi farò un dovere di comunicargli la risposta che ne avrò avuta, e quindi si potrà fissare il giorno in cui avranno luogo le interpellanze.

BROFFERIO. Acconsento a che domani sia fissato il giorno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. C'è seduta domani?

Una voce. No! no!

Varie voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.
(*V. sotto.*)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle manimorte e corpi morali.